



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Servizio II – Patrimonio archivistico

Roma, - 5 OTT. 2017

Prot. N. 16004 All. 2

Class. 32.01.00/1.5

A tutti gli Istituti archivistici

e p.c. :

Al Capo di Gabinetto

Al Capo dell'Ufficio legislativo

Al Segretario generale

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 43

Oggetto: Fondi archivistici e singoli documenti di pertinenza dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico.

Individuazione delle relative tipologie e del loro regime giuridico.

I. Fondi archivistici e singoli documenti di pertinenza pubblica: i principi normativi del Regio Decreto 27 maggio 1875, n. 2552.

Con riferimento alla esatta individuazione delle serie di atti che costituiscono fondi archivistici, nonché dei singoli documenti, di pertinenza dello Stato, è da rilevare che già il R.D. 27 maggio 1875, n. 2552, recante disposizioni per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato, stabiliva, nell'ordine, che:

- gli atti dei dicasteri centrali degli Stati che avevano preceduto il Regno d'Italia, dovessero essere raccolti *“nell’archivio esistente nella città che fu capitale degli Stati medesimi”* (v. articolo 2 R.D. cit.);

- gli atti delle amministrazioni centrali del nuovo Stato unitario *“che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico archivio...”* (v. articolo 1 R.D. cit.);

- allo stesso modo *“Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali ... che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio e quelli delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate, sono raccolti nell’archivio esistente nel capoluogo della provincia nella quale le magistrature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede”* (v. articolo 3 R.D. cit.);

- inoltre *“Negli archivi si conservano pure tutti gli atti appartenenti in libera proprietà allo Stato, che hanno carattere di documento pubblico o privato nel senso giuridico o diplomatico della parola”* (v. articolo 4 R.D. cit.);

- infine, era data potestà ai sovrintendenti di vigilare, anche con l’ausilio dei direttori degli archivi *“... perché, nel territorio della propria giurisdizione, ponendosi in vendita documenti storici, carte antiche, o atti di pubbliche amministrazioni...”* fossero *“... denunziati gli abusi, rivendicate le carte pubbliche, acquistati per conto del Governo i documenti che interessano la storia o l’amministrazione”* (v. articolo 23 R.D. cit.).

Quindi, secondo i principi, gli indirizzi ed i criteri ricavabili dalle disposizioni testé rammentate, poteva dirsi che, all’indomani dell’Unità d’Italia:

- gli atti degli apparati amministrativi centrali degli Stati preunitari (in ordine alla cui identificazione si dirà di qui a poco) erano da considerarsi di pertinenza pubblica e da versarsi (si badi, senza alcuna operazione preventiva di scarto) agli archivi esistenti nelle città già capitali di detti Stati, dove andavano a costituire una apposita sezione;

- analogamente, gli atti delle amministrazioni centrali del nuovo Stato unitario, non più necessari per le attività istituzionali delle stesse amministrazioni, dovevano essere versati in unico archivio (da costituirsi nella capitale del nuovo Stato);

- allo stesso modo, gli atti delle strutture territoriali delle varie amministrazioni statali, così come gli atti delle magistrature giudiziarie, nonché quelli delle corporazioni cessate, non più necessari per le esigenze di servizio dei vari uffici, dovevano essere depositati nell’archivio esistente nel capoluogo della provincia nel cui ambito territoriale gli uffici ministeriali e quelli giudiziari o le cessate corporazioni avevano esercitato le loro competenze istituzionali;

- negli archivi di Stato venivano conservati pure i singoli atti di proprietà dello Stato, che avessero carattere di documento pubblico od anche privato,

secondo il “*senso giuridico o diplomatico della parola*” (e sulla cui esatta individuazione si dirà qui di seguito);

- ai soprintendenti archivistici era infine demandato il compito di vigilare affinché, qualora nel territorio di loro competenza venissero posti in vendita “*documenti storici, carte antiche, o atti di pubbliche amministrazioni*”, essi procedessero a rivendicare il possesso delle carte pubbliche e ad acquisire i documenti di interesse storico o amministrativo.

II. Fondi archivistici e singoli documenti di pertinenza pubblica: la disciplina normativa, tuttora vigente, recata dal Regio Decreto 2 ottobre 1911, n. 1163.

Nel 1911, veniva emanato un nuovo regolamento per gli Archivi di Stato, con R.D. del 2 ottobre, n. 1163.

Detto regolamento (le cui disposizioni, se ed in quanto applicabili, in rapporto anche alle altre innovazioni normative di settore, sono tuttora in vigore, ai sensi dell’articolo 130 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) dedica l’intero Titolo III alla disciplina del servizio archivistico e, in perfetta continuità con quanto già disposto dal precedente R.D. n. 2552/1875, ribadisce, al Capo I di detto Titolo III, nell’ordine, che:

- “*Gli atti dei dicasteri centrali degli Stati che precedettero ... (lo Stato unitario) sono raccolti nell’archivio esistente nella città che fu capitale degli Stati medesimi.*

Essi costituiscono atti di Stato” (v. articolo 65, secondo e terzo comma, R.D. ult. cit.);

- “*Gli atti dei dicasteri centrali ... (dello Stato unitario) che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in un unico archivio...*” (v. articolo 65, primo comma, R.D. ult. cit.);

“*Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali ... che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, e quelli delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate, sono raccolti nell’archivio di Stato esistente nel capoluogo della provincia, nella quale le magistrature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede.*” (v. articolo 66, primo comma, R.D. ult. cit.);

- “*Negli archivi si conservano pure tutti gli atti appartenenti in libera proprietà allo Stato, che hanno carattere di documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della parola*” (v. articolo 67 R.D. ult. cit.).

Ovviamente, anche il regolamento del 1911, prevede la potestà dell’amministrazione, per il tramite dei prefetti, dei soprintendenti o dei direttori degli archivi, e

“*A tutela del carattere demaniale insito negli atti di Stato ... qualora si abbia notizia dell’esistenza presso privati, per qualsiasi causa, di carte antiche o*

documenti di pubbliche amministrazioni e quando tali atti siano stati o sieno per essere posti in vendita, di promuoverne, quando ciò non dipenda da un fatto doloso (nel quale caso sarà denunziato il fatto all'autorità competente), l'acquisto o la rivendicazione, con domanda in via giudiziaria, premesse le cautele che le leggi civili consentono, per evitare i possibili occultamenti.” (v. articolo 76, primo comma, R.D. ult.cit.).

Quindi, in continuità con la disciplina di settore già recata dal rammentato R.D. n. 2552/1875, anche il nuovo R.D. n. 1163/1911, dispone, nell'ordine, che:

- gli atti degli apparati amministrativi centrali degli Stati preunitari (in ordine alla cui identificazione si dirà di qui a poco) sono da considerarsi di pertinenza pubblica e sono raccolti (senza alcuna operazione preventiva di scarto) negli archivi esistenti nelle città già capitali di detti Stati. Essi sono, a tutti gli effetti, atti di Stato, la cui proprietà è pertanto esclusivamente e indefettibilmente pubblica (cioè essi sono beni del demanio pubblico, come fra poco si chiarirà);

- analogamente, gli atti delle amministrazioni centrali del nuovo Stato unitario, non più necessari per le attività istituzionali delle stesse amministrazioni, devono essere versati in unico archivio (da costituirsi nella capitale del nuovo Stato);

- allo stesso modo, gli atti delle strutture territoriali delle varie amministrazioni statali, così come gli atti delle magistrature giudiziarie, nonché quelli delle amministrazioni, delle magistrature e delle corporazioni cessate, non più necessari per le esigenze di servizio dei vari uffici, devono essere versati nell'archivio esistente nel capoluogo della provincia nel cui ambito territoriale gli uffici ministeriali e quelli giudiziari o le cessate amministrazioni, giurisdizioni o corporazioni avevano esercitato le loro competenze istituzionali;

- negli archivi di Stato vanno conservati altresì i singoli atti in proprietà dello Stato, che hanno carattere di documento pubblico od anche privato, secondo il “*senso giuridico e diplomatico della parola*” (e sulla cui esatta identificazione si dirà qui di seguito).

Anche il R.D. n. 1163/1911 demanda, infine, fra gli altri, ai soprintendenti o ai direttori degli archivi, il compito di vigilare affinché, qualora abbiano notizia dell'esistenza, presso privati, per qualsiasi causa, di “*carte antiche, o documenti di pubbliche amministrazioni*”, che stiano per essere posti in vendita o che siano stati venduti, procedano a rivendicarne o ad acquisirne la proprietà, fatte salve le doverose azioni giudiziarie per il caso che la disponibilità di detti atti da parte di privati dipenda da fatti dolosi.

III. Fondi archivistici e singoli documenti di pertinenza pubblica: gli antecedenti storici rinvenienti dalla normativa degli Stati preunitari.

Come in precedenza evidenziato, sia il R.D. n. 2552/1875, all'articolo 2, sia il R.D. n. 1163/1911, ad esso subentrato nella disciplina della materia, e tuttora in vigore - limitatamente a quelle disposizioni (quali quelle in esame) ancora applicabili perché non interessate da ulteriori modifiche normative succedutesi nel tempo -, all'articolo 65, secondo e terzo comma, stabiliscono il principio che gli atti delle amministrazioni centrali degli Stati che hanno preceduto lo Stato nazionale unitario sono raccolti presso gli archivi di Stato esistenti nelle città che sono state capitali dei detti Stati preunitari ed assumono la qualifica di "*atti di Stato*", ossia di atti di "*carattere demaniale*" (in base al combinato disposto costituito dal citato articolo 65, terzo comma, del R.D. n. 1163/1911 e dall'articolo 76, primo comma del medesimo R.D.).

E' ancora il caso di aggiungere che sono assoggettati al regime della proprietà di Stato, e sono conservati negli archivi di Stato, a termini dell'articolo 67 del R.D. n. 1163/1911 (che reitera, in proposito, la analoga disposizione già contenuta nell'articolo 4 del R.D. n. 2552/1875) anche tutti quei documenti singoli che hanno carattere pubblico o privato (ma hanno in ogni caso rilevanza pubblica) "*nel senso giuridico e diplomatico della parola*".

Appare necessario, a questo punto, affrontare la questione di quali siano gli atti degli antichi Stati italiani che, in ragione delle disposizioni emanate nel corso del tempo da detti Stati, possano ascrivere alla categoria degli "*atti di Stato*" e quindi considerarsi assoggettati al regime giuridico proprio dei beni demaniali.

Così come risulta necessario, anche a partire dall'esame delle fonti normative degli Stati preunitari, individuare e perimetrare le categorie di documenti che, in ragione della loro natura ed interesse, siano da ritenersi di interesse pubblico e quindi da ascrivere alla libera proprietà dello Stato stesso.

A tale scopo questa Direzione generale ha condotto una apposita ricerca, attraverso l'esame delle varie fonti normative, per definire il regime giuridico della documentazione prodotta dagli Stati preunitari di Antico regime e di quella prodotta, nell'ambito di detti Stati, anche da privati ma di rilievo pubblico in quanto facente pubblica fede di peculiari *status* giuridici, al fine di individuare le tipologie di atti, formati da amministrazioni pubbliche, soggetti ad un regime generalizzato di demanialità, nonché di tutti gli atti, aventi caratteristiche di fede pubblica, soggetti ad un regime generalizzato di pertinenza pubblica originaria e quindi di inalienabilità.

Occorre innanzi tutto premettere che durante l'antico regime l'archivio, entità di assoluta pertinenza del principe, costituiva un attributo necessario della sovranità e pertanto era chiamato *thesaurum* (termine che indicava sia il luogo che il complesso dei documenti) e qualificato come *secretum* (l'attributo è ancora oggi legato al nome dell'Archivio Vaticano). Fino all'affermazione dei principi della rivoluzione francese e alla loro introduzione in Italia, non è stato infatti

concepibile che l'archivio potesse costituire un'entità separata dal suo proprietario/produttore, non avendo altro valore (oggi ha anche un valore storico, oltre che probatorio) che quello di testimoniare i titoli su cui si fondavano i diritti del principe.

L'esame della normativa ha posto in evidenza, in particolare, la generalizzata ascrizione alla mano pubblica, nella legislazione di ciascuno degli Stati preunitari, con conseguente attribuzione della loro proprietà al singolo Stato (e con connesso dovere di conservazione nei pubblici archivi), dei documenti concernenti l'attività amministrativa e più genericamente di governo, quella giudiziaria, nonché delle scritture aventi comunque valore di pubblica fede (sia che fossero redatte in protocolli e imbreviature per opera di notai, sia che lo fossero per opera di privati, purché qualificabili come *contractus*, *instrumenta* o *rationes*, ossia come atti idonei, in ragione degli elementi formali essenziali per essi richiesti, a fare fede della veridicità ed attendibilità dei loro contenuti in relazione ai diritti di proprietà e di *status* giuridici asseverati).

III-a) Normativa del Ducato di Savoia (1416-1713), poi Regno di Sicilia (1713-1720) e poi di Sardegna (1720-1861).

Le “*Istruzioni di S.M. al suo archivista*” del 22 marzo 1717 stabiliscono che gli archivi di corte vengano distinti dagli archivi camerali e da quelli delle Segreterie di Stato, le cui carte devono essere versate a fine anno negli archivi. Al punto 4. si dispone che: “*Venendo a morte qualche ministro di Stato o altro che abbia scritture appartenenti a noi o che concernono l'interesse della Corona o dello Stato, dovrete portarvi voi medesimo nella di lui casa o altro luogo in cui siano tali scritture per farne giudizialmente il sigillamento*”. Al punto 5. si prescrive che: “*Avrete pure una particolare attenzione d'indagare ove si ritrovino scritture concernenti l'interesse suddetto della Corona o dello Stato et indi quelle indicarci, affinché possiamo dare gli ordini opportuni per la loro ricuperazione*”.

Le *Istruzioni al regio archivista* del 1731 prevedono il conferimento delle scritture nei regi archivi e le regole per la loro organizzazione e consultazione, mentre il *Regolamento per i Regi archivi* del 25 ottobre 1822 prevede il sequestro e la sigillatura delle carte in possesso di funzionari dello Stato (cfr. Archivio di Stato di Torino, *Regi Archivi*, cat. I, mazzo 4, n. 7, Patenti di Carlo Felice). Nel 1851 i Regi Archivi diventano Archivi Generali del Regno (*ibid.*, mazzo 5, n. 14).

Nel 1860-1869 si avviano trattative diplomatiche per il recupero dei fondi archivistici trasportati a Parigi durante l'occupazione francese e degli archivi del Monferrato trasferiti a Milano e Vienna (cfr. “*Restituzione di documenti milanesi da parte del Governo austriaco*”, Archivio di Stato di Torino, *Archivio dell'Archivio*, b. 53, fasc. 201).

III-b) Normativa della Repubblica di Genova (*Compagnia Communis Ianuensis* dal sec. XI al 1528, poi *Respublica Ianuensis* fino al 1580 e Serenissima Repubblica di Genova fino al 1815).

Nelle *Regulae comperarum capituli*, che regolavano l'antico debito pubblico (1332) si prescrisse che i visitatori del Capitolo, che avevano l'alta sorveglianza sui registri del debito, dovevano curare che gli scrivani consegnassero ai loro successori, entro quattro giorni dalla cessazione dal servizio, tutto il materiale documentario.

Nelle *Regulae Communis Ianuae* del 1363 si prescrisse che gli atti e le scritture dei cancellieri e notari del Comune dovessero rimanere nell'ufficio ed essere consegnati ai subentranti; lo stesso notaio o cancelliere doveva, all'inizio della carica, sotto giuramento, impegnarsi ad osservare questo obbligo. Gli Statuti di Genova (1404-1407) prevedero la pena fino a venticinque fiorini per i Consoli della Ragione e i Giudici del Maleficio che non osservassero detta disposizione.

Negli stessi Statuti si legge: "*Statuimus et ordinamus si et quando in Ianua vel villis adiacentibus ubi cives habitare contingat aliquis notarius de collegio notariorum Ianue moriatur non habens filium vel nepotem ex filio vel ex patre qui sit notarius de dicto collegio, quod heres teneatur et debat infra dies tres a die requisitionis facte per custodem cartulariorum talium defunctorum, cui dicta cartularia scripture et acta quecumque pertinebunt, et omnia et singula cartularia, foliacia, notulas et prothocola consignare illi notario penes quem deponi debuerint secundum formam...*". Si minacciavano, per l'inosservanza, pene adeguate: "*condempnetur a libris decem in centum ianuinarum, sindicorum arbitrio et exigatur ab eis et tamen ad deponenda dicta cartularia dictus heres efficaciter compellatur per quemlibet magistratum*".

La stessa legge stabiliva che qualunque persona che avesse presso di sé protocolli notarili o carte pubbliche era tenuta a consegnarle ai deputati alla custodia, a meno che non fosse persona "*cui per formam alicuius capituli vel decreti permissum esset retinere ipsa cartularia vel scripturas*".

In un successivo Statuto del collegio notarile (forse dei primi anni del XVI secolo) sono contenute sullo stesso argomento norme presso a poco eguali: si vieta di lacerare, cassare, vendere o comprare i rogiti notarili; si aggiunge che, chiunque fosse venuto a conoscenza d'infrazioni, o soltanto di tentativi d'infrazione, a quanto disposto dalla legge, era tenuto a darne notizia ai rettori ed al Consiglio, ai quali spettava recuperare qualunque scrittura che, a qualsiasi titolo, si trovasse presso terzi, dichiarandosi nulla di fatto qualsiasi sentenza che avesse disposto diversamente; si metteva bene in chiaro, infatti, che "*maiestas huiusmodi scripture publice spectat ad rempublicam et earum administratio et custodia pertineat ad universitatem notariorum*".

Nel novembre del 1542, lamentando l'uso invalso presso "*formaggiari et altri*" di avvolgere molto spesso la merce con carte d'archivio, il "*Duce e Governatori volendo levare ad ogni modo questa corrutela*" con loro decreto

fecero assoluto divieto a chiunque di vendere o acquistare scritture senza il nulla osta dei rettori del Collegio notarile, da concedersi previo esame degli scritti. E contro il malvezzo dei cancellieri di tenersi in casa il carteggio, una legge del 1567 ed altre successive tornarono a prescrivere di riporle unicamente *“in Palatio”*.

Nel 1659 si attuò un riordinamento dell'archivio segreto e per l'occasione si intimò nuovamente che *“tutte le carte pubbliche esistenti presso particolari ... siano consegnate ai deputati all'archivio”* e si prescriveva ai rettori notarili di rintracciare e versare nell'archivio segreto tutte le carte di Stato comprese fra i cartolari o le filze dei notai, poiché spesso il notaio era anche cancelliere del Governo e poteva quindi essere in possesso di carte relative alla sua carica che, trattenute presso di lui, finivano spesso, unitamente ai suoi rogiti, nell'archivio notarile .

La competenza a vigilare sui documenti di archivio era attribuita, nel XVII secolo, a livello centrale, insieme a molte altre competenze, alla magistratura dei Supremi Inquisitori, massimo organo inquirente e giudicante della Repubblica e, in periferia, ai giusdicenti (giudicatori ordinari, residenti di palazzo, rettori e Consiglio notarile).

Rientravano nella sfera di potere dei sindacatori l'accertamento e la punizione dei delitti *“di scritture supposte, sottrazione di decreti e altre scritture originali o falsificazione di firme di secretari, cancellieri e ministri tutti che seguissero nei fogliazzi e filze nelle cancellerie del Serrato e del Magistrato degli Straordinari e di Terraferma e altri tutti dipendenti dal Real Palazzo, compresi ancora i pubblici archivi del prefato Senato e ancora del Collegio dei Notari e della Rota Criminale come pure tutti gli archivi e fogliazzi dei notari particolari ...”* (Archivio di Stato di Genova, Biblioteca, ms. n. 53, p. 61).

Nel 1734 i Supremi emanarono ulteriori disposizioni in materia: *“Siccome dalla conservazione delle scritture pubbliche dipende l'amministrazione della giustizia, gli averi del pubblico e dei privati, la memoria delle cose antiche, il buon andamento del vivere umano e la quiete universale dei popoli, conviene curare, con tutta diligenza e cautela, pratica tanto gelosa e importante ...”* (AS Genova, Biblioteca, ms. n.604).

Si ritornava a prescrivere ad ogni notaio o cancelliere uscente l'obbligo di consegnare al subentrante il carteggio con pubblico inventario sottoscritto dalle parti e da infilzarsi nel *fogliazzo* di quell'anno; da sottolineare l'obbligo del deposito di copia di detto inventario nella cancelleria dei Supremi. Al fine di rendere più operante la vigilanza si effettuava un censimento del materiale prescrivendo perciò ai giusdicenti di farsi rilasciare dai notai nota distinta di tutte le scritture che avrebbero dovuto essere in loro possesso, anche se di fatto non lo erano, con l'indicazione dei privati, residenti nella comunità, che le detenevano. I giusdicenti dovevano esercitare, sulla base di queste note, un controllo accurato, ragguagliandone quindi i sindacatori e consegnando loro copia. Con la raccolta delle copie si formava, poi, un indice affinché *“ognuno possa sapere dove siano dette scritture e chi ne sia il debitore”*. Era disciplinata anche la fase delicata della vacanza prima del trapasso degli atti da notaio a notaio, escludendo

l'intervento di terzi, e prescrivendo che l'inventario fosse compilato alla presenza di testi con l'approvazione del magistrato del luogo; si ribadiva infine il divieto, per i privati, di tenere presso di sé protocolli o scritture pubbliche che, sotto pena del pagamento di 100 scudi d'argento, dovevano essere consegnati subito al giusdicente. A quest'ultimo spettava la ricognizione periodica degli atti notarili che il notaio stesso era tenuto ad esibire in cancelleria, riferendo poi al centro ogni eventuale inadempienza.

Nonostante i ripetuti provvedimenti e la vigilanza dei Supremi, non si può dire che non si verificassero negli archivi genovesi inconvenienti, sottrazioni e disordini: le ripetute lamentele in proposito sono testimoniate da una ricca documentazione, come, ad esempio, la segnalazione fatta il 15 ottobre 1659 dal capitano di La Spezia al Senato, il quale denuncia che nell'archivio civile e criminale di quel capitanato, affidato a due notai, si verificavano con frequenza manomissioni di registri e sottrazioni, e affaccia il sospetto che ciò avvenisse con la connivenza dei due notai archivisti (A.S. Genova, *Archivio segreto*, filza n. 3161).

III-c) Normativa del Ducato di Milano (1395-1797).

A Milano ciascun ufficio mantenne generalmente solo il controllo sulla documentazione da esso prodotta. Alla metà del Quattrocento si arrivò, su ispirazione soprattutto del segretario Cicco Simonetta, a una riorganizzazione della Cancelleria ducale allo scopo di farne un efficiente strumento di governo, come emerge da alcune lettere dello stesso Simonetta del 1468 in cui vengono emanate istruzioni per la corretta conservazione e gestione delle carte, premessa indispensabile per consentire all'archivio di esercitare la sua funzione di *instrumentum regni* (AS Milano, *Sforzesco, Potenze sovrane ed altre voci*, scatola 1606).

Il 3 giugno 1490 Bartolomeo Calco, primo segretario ducale, ordina di recuperare scritture che potevano interessare l'amministrazione dello Stato, presenti al di fuori della Cancelleria, quali quelle relative alla dote di Valentina Visconti, figlia del defunto duca Giangaleazzo, rinvenute presso la Biblioteca di Pavia (AS Milano, *Sforzesco, Potenze sovrane ed altre voci*, scatola 1606).

III-d) Normativa del Regno Lombardo-Veneto (1815-1866).

Durante gli anni del Regno Lombardo-Veneto furono emanati diversi regolamenti relativi all'organizzazione degli archivi governativi e ai diritti dovuti per l'estrazione di copie. I regolamenti in questione tuttavia non trattano né di furti né di recupero di documenti fuoriusciti dagli archivi, ma danno disposizioni relative allo scarto, quali il dispaccio della Cancelleria aulica riunita del 24 marzo 1832 (ASMi, *Atti di Governo, Uffici e Tribunali Regi, Parte Moderna*, b. 309): "*Sua maestà imperiale reale apostolica si è degnata con sovrano viglietto*

di gabinetto 8 corrente di ordinare relativamente alla separazione ed al distruggimento degli atti inutili delle registature ed archivi doversi in tale operazione usare tutta la precauzione, affinché non venghino distrutte carte che o fossero ancora necessarie od utili; oppure che lo potessero divenire o di quelle che quantunque inutili ad uso d'ufficio conservassero ad onta di ciò qualche interesse od in linea storica, o per altro riguardo qualunque. Tanto si comunica a cotesto Imperial Regio Governo per sua norma e contegno invitandolo a prendere le opportune misure per l'esatto adempimento di questa sovrana clementissima ingiunzione”.

III-e) Normativa della Repubblica di Venezia (697-1797).

Già alla fine del Duecento a Verona si dà l'ordine di “*recuperare omnes contractus ei instrumenta pertinentes sive pertinentia communitati, et in archivio publico, sive in quodam libro, reponere et redigere*”. L'ordine ai pubblici funzionari di restituire i documenti da essi detenuti e, più in generale, il recupero di “atti di Stato” si riferisce prevalentemente all'aspetto giuridico-amministrativo dei documenti. E così anche a Venezia nel 1292 il Maggior Consiglio ordina agli Avogadori di Comune di restituire i libri dei quali si fossero serviti per loro uso e le sentenze ricevute dai singoli magistrati delle quali non potevano trattenere che le copie.

Venezia non ebbe mai un archivio generale, ma lasciò che ogni magistratura custodisse in ordine le proprie carte. I più importanti documenti di carattere politico furono però raccolti, a partire dal Duecento, nella Cancelleria ducale, denominata, nelle deliberazioni del Maggior Consiglio o del Senato: “*cor status nostri*”. La “*parte*” (deliberazione) del Maggior Consiglio del 15 luglio 1268 creò il Cancellier grande, altra carica a vita insieme al doge e massimo grado riservato all'ordine cittadino, ponendolo a capo della Cancelleria e dei suoi lavoranti, e affidandogli il compito di organizzarla e la responsabilità della tenuta degli archivi.

Con “*parte*” del Maggior Consiglio del 10 luglio 1310 venne istituito il Consiglio dei dieci, massimo organo incaricato della sicurezza dello Stato, il cui archivio, conservato in Palazzo ducale, fu l'unico a non essere tenuto nella Cancelleria secreta, successivamente istituita.

Con “*parte*” del Maggior Consiglio del 23 aprile 1402 venne infatti istituita la Cancelleria secreta, sempre affidata al Cancellier grande, per riporvi i documenti più riservati della Repubblica, a cominciare dalle deliberazioni segrete fino ai dispacci degli ambasciatori. Alla Cancelleria secreta potevano accedere soltanto alcuni funzionari o patrizi.

Gli ambasciatori, i legati, ma anche i podestà e i governatori dei territori dovevano consegnare in Cancelleria alla fine del loro mandato i propri documenti, di cui veniva a essere così attestata la natura pubblica.

Essendo stato dunque affidato alla Cancelleria il compito di gestire tutti gli Archivi del *Comune Veneciarum*, apparve in primo luogo necessario recuperare e

conservare i documenti che sancivano i diritti del Comune nei rapporti con altri soggetti politici all'interno della propria circoscrizione territoriale. Nacquero così i *libri iurium*, cartulari nei quali le Cancellerie riunirono documenti molto più antichi attestanti tali diritti, che a Venezia presero il nome di *Pacta* e nei quali si trovano raccolti, tra l'altro, trattati fra Venezia, l'Impero carolingio e l'Impero bizantino a partire dall'840 d. C. In secondo luogo andavano conservate le deliberazioni degli organi alla guida del Comune. I registri delle deliberazioni consiliari, che giungono fino al 1797 e traggono ispirazione dai registri della Cancelleria pontificia, registrano tutte le deliberazioni degli organi preposti alla direzione dello Stato, corredando i registri stessi di indici alfabetici o anagrafici molto accurati. Tale attività di trascrizione e conservazione data per il Maggior Consiglio dal 1232, mentre inizia in epoca successiva per il Senato.

A partire dal XV secolo, ai registri si affiancarono le cosiddette filze, documenti sciolti che costituivano i precedenti giustificativi delle deliberazioni, più tardi raccolti in volume. I registri delle deliberazioni del Maggior Consiglio, pur se contrassegnati da nomi originali dati dal Cancelliere, quali *Comuni*, *Leona*, *Fronesis* non furono distinti in sezioni. Per tutto il XIV secolo anche le deliberazioni del Senato furono trascritte in modo indifferenziato, senza alcuna divisione per oggetto o partizione geografica, tanto da dar vita alla serie dei cosiddetti registri "*Misti*". A partire dal secolo successivo si assiste ad una specializzazione all'interno della Cancelleria, con la nascita dei "*Secreta*" accanto ai "*Misti*" e poi con le ulteriori partizioni di Terra, Mar ed altre nel corso dei secoli. Tale specializzazione consentiva anche di circoscrivere ad alcuni funzionari e senatori la trattazione di determinati affari, aumentando la riservatezza dei procedimenti.

Archivi notarili. Tra il XIV e XV secolo tutti gli atti dei notai cessati venivano conservati presso la Cancelleria dogale, poi fu così soltanto per i testamenti, mentre per gli istrumenti *inter vivos* gli atti venivano trasmessi ai notai subentranti. In ogni caso, gli atti notarili, di qualsiasi tipo, erano atti pubblici a tutti gli effetti, potevano essere opposti in giudizio e facevano fede senza ulteriori prove, sulla base del loro inserimento fra gli atti dei notai.

Archivi giudiziari. L'attività giudiziaria era esercitata dai rappresentanti sul territorio della Serenissima Repubblica, detti rettori o governatori o capitanei. I rettori detenevano il *merum et mixtum imperium*. Esistevano, poi, i Tribunali di appello, ovvero la Quarantia e il Consiglio dei dieci, competente per le condanne a morte, e gli atti giudiziari di questi organi erano conservati a Palazzo ducale. Analogamente, vi era conservata tutta la documentazione delle Corti di Palazzo, compresa quella penale per reati minori e illeciti civili.

Archivi finanziari e catastali. Le imposte erano amministrate dai governatori delle entrate, funzionari della Serenissima. In un secondo tempo si procedette all'appalto delle imposte indirette, ma le Compagnie vincitrici non

agirono mai come semplici privati, bensì si rapportarono allo Stato per tutti i metodi di esazione delle imposte.

Nel caso delle imposte dirette, già dal XIV secolo furono creati gli estimi, a cura dello Stato e dei suoi funzionari, sostituiti nel secolo successivo da rilevazioni molto più accurate, i catasti, seppur ancora descrittivi e senza mappe, come sarà fino al catasto teresiano settecentesco.

A Venezia fu creata a questo scopo un'apposita Magistratura, i Savi alle Decime, che ha lasciato un imponente archivio dal quale è possibile dedurre tutti i beni demaniali e di proprietà privata, le loro coltivazioni e rendite a partire dal 1514.

Magistrature operanti in ambito economico e sociale. La difesa, i confini, l'attività marittima ed il commercio d'oltremare, le costruzioni navali in Arsenale, i rapporti con la comunità ebraica, la guerra da corsa e gli scambi di prigionieri con il mondo islamico, e molteplici altri interventi, furono seguiti da provveditori, sindaci, censori, collegi creati dal Maggior Consiglio e controllati da esso e dal Senato. Anche i documenti prodotti da queste magistrature avevano natura pubblica e venivano conservati in Palazzo ducale.

III-f) Normativa del Marchesato, poi Ducato di Mantova (1328-1708).

Gli Statuti Bonacolsiani del 1303/1313, documentano una *sacristia Communis* (Lib. II, rub. 56) cui era addetto un notaio nominato dagli stessi signori Bonacolsi con la qualifica di *sacrista*. L'archivio era posto "*sub arengario Communis*". Abbiamo indicazioni generiche del contenuto dell'archivio e generiche disposizioni affinché gli atti di tutti gli ufficiali pubblici, tutti i contratti, gli strumenti, le ragioni d'interesse del Comune vi fossero versati (Lib. III, rub. 10).

Un'altra disposizione degli Statuti Bonacolsiani precisa che tutti i contratti e i diritti relativi al Comune di Mantova, una volta registrati, devono essere consegnati all'archivista del Comune: "*Omnes eciam contractus et rationes ad Comune Mantue pertinentes, (teneatur necessarius) registrata et exemplata dare ad sacristam Comuni (sic) Mantue*" (Lib. II, rub. 56).

Con gli Statuti riformati da Francesco Gonzaga, raccolti nei primi anni del '400 venne meno la vecchia istituzione del sacrista del Comune, in quanto le sue mansioni vennero unite a quelle del massaro e l'istituto assunse la nuova denominazione di *Archivum publicum Communis* (da non confondersi con la definizione più tarda di "Archivio pubblico", corrispondente all'attuale archivio notarile).

Gli Statuti stabilivano (Libro III, rub. 157 *De instrumentis communis Mantue deponendis penes Massarius communis Mantue et per ipsum custodiendis*):

“Statuimus et ordinamus quod contractus, instrumenta et rationes Communis Mantue per massarium Communis Mantue et apud et penes ipsum deponantur et deposita custodiantur, et ad Communis Mantue et singularum personarum eiusdem Communis utilitatem et commodum conserventur, et que registrata non fuerint ibidem reducantur et reduci faciat Massarius antedictus et quod omnes notarii et officiales domini potestatis infra XV dies postquam exiverint de officio, et notarii civitatis Mantue similiter, teneatur et debeant omnia iura, acciones et acta pertinentia ad Commune Mantue dare et designare Massario Communis Mantue infra XV dies postquam exiverint de officio, omnia iura, instrumenta et acta dicti Communis Mantue penes eos existentia et que ad eorum manus pervenerint dare et assignare Massario antedicto, exceptis bannis et aliis spectantibus ad officium librodum damniorum (sic) dandis Massario librorum bamnitorum, pena et banno vigintiquinque lib. parvorum Mantue. Que iura, acta et instrumenta teneatur et debeat dictus Massarius bene, fideliter et legaliter custodire in Archivio publico Communis Mantue clausa et recondita et bene custodita, ita et taliter quod ab aliquo tangi seu maculari non possint. Et etiam teneatur et debeat ipsorum copiam legendi et scribendi facere cuicumque et ad petitionem cuiuscumque officialis Communis Mantue, et cuiuscumque alterius persone cui interessetur, tocimens quociens ei mandatum fuerit per potestatem vel officiales Communis Mantue. Et ipsis iuribus, actis et instrumentis existentibus in archivio publico Communis Mantue et scriptis (sic) illis detur fides tamquam publicis et authenticis instrumentis”.

Dal 1328 ebbe inizio la signoria dei Gonzaga: il loro archivio, in cui si conservano documenti anteriori afferenti il Comune e i Bonacolsi, ebbe inizialmente carattere familiare, ma dopo l'ascesa al potere, alimentandosi di atti di Stato, assunse un interesse pubblico. Nel contempo, tuttavia, a Mantova continuarono a raccogliersi nelle rispettive sedi documenti giudiziari, amministrativi e notarili senza soluzione di continuità rispetto al periodo comunale e bonacolsiano.

Per quanto attiene agli atti notarili, infatti, accanto al Registro pubblico, documentato fin dagli Statuti bonacolsiani del 1313, risalgono ai primi anni del XVI secolo le notizie di un Archivio Notarile, denominato Archivio degli Instrumenti o Archivio Pubblico, con la funzione di accogliere gli atti dei notai defunti. È dell'11 dicembre 1516 una legge emanata da Francesco Gonzaga IV, marchese di Mantova, in cui si dettagliano gli obblighi del Massaro, eletto dal Collegio dei Notai. L'Archivio pubblico o Notarile aveva sede nel Palazzo della Ragione.

Il 19 febbraio 1543, con una grida del segretario Olimpo Zampo si chiese ai Mantovani di portare all'Archivio ducale documenti e atti pertinenti o di interesse del signore; anche i notai furono invitati a portare atti che interessassero il signore per trarne copia, senza però che per questo venisse meno l'obbligo della registrazione prevista nel Registro pubblico:

“Gli illustrissimi signori essendo informati che mancano molte scritture di quelle del predetto Ill. mo signor nostro, che importano parte all’interesse particolare di S. E., parte al pubblico di diversi luoghi dello Stato, e de’ sudditi suoi, le quali sono disperse alcune per essere state date fuori nei tempi passati per le occorrenze di quei tempi, che poi non sono state riportate, parte che non sono ancor forse state rilevate dai nodari, che ne sono stati rogati, et desiderando le loro SS.rie che si ritrovino, e si riponghino nell’Archivio della predetta S. E., acciocché se ne possa valere, dove sarà bisogno in avvenire e per S. E. e per i suoi cittadini e sudditi, hanno fatto fare la presente grida per la quale esortano e astringono tutti li gentiluomini e cittadini di qualunque sorte di Mantova, che vogliano vedere tra le loro scritture se vi sono instrumenti, o altre scritture vecchie o nuove, pertinenti espressamente all’interesse particolare di S. E. predetta, o al pubblico dello Stato, o di alcuna parte di esso Stato per ragione di terre, o di acque, e ritrovandone le presentino in castello al detto Archivio, che faranno cosa gratissima alli predetti signori. Et per il contrario non facendo come è detto, quelli che ne hanno, incorreranno nella indignazione delle loro signorie; et se tali scritture importassero a quelli che le hanno appresso di se per l’interesse suo particolare, non restino tali per questo di presentarle, perché in questo caso non ne saranno privati, ma solo se ne sarà fatta copia e memoria nel detto Archivio. Oltre di questo comandano li predetti signori Tutori a tutti li Notari di Mantova e del dominio presenti, e che saranno in avvenire in perpetuo, che quando saranno rogati di alcuno instrumento, o testamento, dove sia l’interesse particolare espressamente del predetto Ill.mo Signor nostro, o de’ suoi successori nello Stato, debbano fra il termine di tre mesi dopo la stipulazione degli instrumenti etc. aver presentato essi instrumenti rilevati a quello, che in quel tempo avrà cura del detto Archivio, e li testamenti in quella parte che toccasse espressamente l’interesse predetto di S. E. fra il termine di tre mesi dopo intesa la morte del testatore, sotto pena di 25 scudi, dichiarando però che per questo non si abbia mancare di dare gli instrumenti secondo il solito Registro, e nelle filze, protocolli, libri e scritture de’ notari morti nell’Archivio sopra ciò deputato secondo gli Statuti ed Ordini già fatti, et che si facessero per l’avvenire. [...]

Olimpus Zampus secretarius subscripsit. 1543, 19 februarii, Calandra (ASMn, Archivio Gonzaga, bb. 2038-2039, fasc. 16, 1540-1543, c. 23v., 19 febbraio 1543, Grida per le scritture dell’Archivio Segreto esistenti presso a particolari fatta sotto Francesco II duca di Mantova).

Nel 1582 l’archivio fu riordinato in quattro grandi ripartizioni: la prima relativa ai documenti dello Stato Mantovano, riuniti secondo i luoghi e le terre di pertinenza, ordinati topograficamente e cronologicamente; la seconda riguardante le carte di Casale e del Monferrato, pervenute a seguito della devoluzione ai duchi di Mantova di quel territorio nel 1536; la terza comprendente la corrispondenza estera; la quarta includente lettere e documenti relativi affari privati e di secondaria importanza.

Nel 1591, sotto il ducato di Vincenzo I, il segretario e cancelliere di corte Tullio Petrozzani realizzò un progetto di riforma della Cancelleria, a cui spettava

in linea di massima la produzione, l'autenticazione e la conservazione degli atti emanati dal signore, e la gestione delle relazioni interne e internazionali. Le disposizioni emanate in quel frangente coinvolsero anche l'archivio, in particolare in merito alla custodia e all'inventariazione degli atti rimessi da segretari e cancellieri, nonché da ambasciatori e ministri, una volta terminati i loro incarichi, allo scopo di renderli reperibili all'occorrenza.

Il 17 marzo 1592 furono, infatti, date precise istruzioni agli *"Ambasciatori e altri ministri"*:

"Il Ser.mo Sig. Nostro il Sig. Vincenzo di Gonzaga per l'Iddio Grazia Duca di Mantova et di Monferrato etc., ha commandato et ordinato a me Antonio Guarini Segretario dell'A. S. che faci nota da osservarsi per l'havvenire come Lei vole sia, così comanda che dalli Ambasciatori et altri ministri di quella che di presente sono et seranno, finito il loro carrico s'habbino da restituire et consignare ad uno delli segretarii di S. A. tutte le lettere, instruttioni, riporti o relationi delle negociationi fatte, et altre scritture pertinenti alli negocii che havranno trattato per S. A., et che per scarrico di detti Ambasciatori et ministri, il segretario che le riceverà faci loro ricevuta sotto una delle due copie dell'inventario che si farà di dette scritture. Et il medesimo si serve anco in quelli ministri che continuoano al servizio di S. A., a' quali sia data particolar cura di qualche negocio facendo la relatione della sua negociatione. Et detto ordine mi diede l'A. S. nel Castello et nella camera delle Muse. Alli 17 di marzo 1592, Guarinus." (ASMn, Archivio Gonzaga, b. 2045 bis, Liber notarum de Consilio, c. 134 r., 17 marzo 1592, Commissione per li suoi Ambasciatori e Ministri acciò finito il loro carico diano e restituiscino le istruzioni, lettere, etc.)

Sono probabilmente da collegare a tale riforma i giuramenti di fedeltà, in forma di atto notarile, prestati dal Prefetto dell'archivio Federico Capiluto, in data 15 ottobre 1603 e dal Segretario dell'archivio Giovanni Magni, in data 9 febbraio 1601.

Nel corso del Seicento alcune relazioni documentano la continuità delle modalità di custodia e accesso all'Archivio Segreto e le cautele adottate per evitare la sottrazione di documenti. Un ordine ducale del 27 gennaio 1638, a firma di Alessandro Striggi, cerca di normare la fuoriuscita di documenti originali dall'Archivio, prescrivendo che la consultazione avvenga esclusivamente previa licenza o commissione e che, ove necessario, se ne possano estrarre solo copie:

*"Molto Ill.mo sig. osservandissimo
S.A. Ser.ma comanda che infallibilmente V.S. o chi si sia impiegato nell'Archivio segreto di S. Alt.a subordinato a lei, per l'avvenire non debba dare ad alcun Ministro della medesima Alt.a né a chi si sia originale, o scrittura di sorte alcuna che si ritrovi nel detto Archivio Ducale.*

Et in caso facesse di mestieri d'alcuna delle suddette scritture originali, o altro riposto come serà per servizio della sodetta Alt.a, V. S. admetterà quel tal

Ministro o altro a chi s'aspettarà a vedere tal scrittura con la dovuta licenza, o commissione sottoscritta da uno de secretarii di Stato della medesima Altezza.

Et quando ritrovino la dimandata scrittura o altro originale che sia necessario servirsene per interesse del Ser.mo padrone, se ne abbia far un trasunto autentico, o no, conforme porterà il bisogno.

Comanda inoltre la sodetta Altezza che V.S. immediatamente si facci restituire da qualsivoglia ministro, o altra persona tutte le scritture et originali della sodetta conditione, che appresso loro si ritrovano, et quelle subito havute siano riposte a suoi luoghi.

Quali cose tutte V.S. et altri commissari subordinati a lei nel detto Archivio osservarano inviolabilmente essendo mente di detta Alt.a ch'habbino forza di perpetua legge.

Di casa li 27 genaro 1638, Alessandro Striggio.” (ASMn, Archivio della Direzione, b. 23. A.I.2, 27 gennaio 1638, Ordine ducale a chiunque era impiegato nell'Archivio segreto di non dovere consegnare a Ministro alcuno, né a chi si sia originali o scritture di sorte alcuna)

Un'altra importante consuetudine, connessa al dovere di lealtà e correttezza degli impiegati, erano le minuziose perquisizioni effettuate nelle case private dei funzionari e dei dipendenti dell'archivio alla loro morte, al fine di scoprire eventuali documenti indebitamente estratti (ASMn, Archivio della Direzione, b. 23, fasc. Paganini. Verbale di ispezione nella casa del Prefetto dell'Archivio Alessandro Paganini, morto il 14 novembre 1781, atto del notaio e cancelliere Giovanni Battista Vianini, 15 novembre 1781).

Durante la prima dominazione austriaca (1707-1796), si ebbero alcune riforme amministrative: si ritenne opportuno migliorare il funzionamento dei pubblici uffici, tra cui l'Archivio pubblico (che conteneva gli atti dei notai defunti) che venne riordinato nel 1723 e che, per il deplorabile disordine in cui versava, non era quasi di alcuna utilità. Altrettanto si fece del Registro pubblico, con un editto imperiale del 23 ottobre 1728, che richiamava i notai all'osservanza della registrazione delle loro scritture. Alle rimostranze dei notai che sostenevano essere tale ufficio inutile, vista la riforma dell'Archivio pubblico, fa seguito in data 2 marzo 1731 un provvedimento del governatore che li obbliga a ottemperare.

Il 26 agosto 1735 venne emanata dal Maestrato ducale, una norma per vietare il commercio di documenti:

*“Il presidente e Maestrato Arciducale di Mantova
Richiedendo la nostra vigilanza che con la più possibile accuratezza e buon regolamento si custodiscino le scritture d'ogni sorta che concernino interessi di questa Arciducale camera o del pubblico e che queste non venghino in alcuna forma smarrite, asportate e levate dalli suoi rispettivi uffizii. E siccome l'esperienza ci dimostra essersi taluno fatto lecito di ciò fare vendendo le medesime scritture a bottegari e trafficanti; quindi siamo venuti in deliberazione con l'approvazione ancora della Arciducale Amministrazione d'ordinare a chi si*

sia persona, di che stato o condizione si sia, e particolarmente alli bottegari e trafficanti di non ardire d'ora innanzi di ricevere o comperare da chi si sia scritture o recapiti di qual si sia sorte che in qualunque immaginabil modo possano riguardare o contenere qualsiasi interesse Camerale o Pubblico; come pure qualche atto giudiziale riguardante anche negozii di private persone e ciò sotto pena a chi ne riceverà a qualunque titolo o compererà di cento scudi d'oro ogni volta, da applicarsi la metà al Fisco e l'altra metà all'accusatore, che volendo sarà ancora tenuto segreto. Siccome sotto la stessa pena, incarichiamo ognuno che avesse presso di se simili carte o sapesse che ne avesse, di dover subito portarsi dall'infrascritto Notaio ed Archivista nostro e darne la dovuta notizia. Avverta dunque ognuno d'ubbidire prontamente, trattandosi massime d'un pubblico bene e di materia di tanta conseguenza e vaglia.

Maestrato li 26 agosto 1735

Antonio Maria Zanetti Vice Presidente

Ercole Bevilaqua

Antonio D'Avanzi

Rocc'antonio Salvadori di San Nazaro

Gaetano Barbieri

Antonio Maria Prandi Notaro e Cancelliere Camerale."

(ASMn, Gridario dell'Archivio di Stato, Tomo VIII, c. 183, 26 agosto 1735, Divieto a chiunque, in particolare bottegai e trafficanti, di vendere e acquistare documenti).

Tra il 1781 ed il 1785 dopo la morte di Maria Teresa nel 1780, Giuseppe II varò una riforma amministrativa che culminò nella definitiva aggregazione del Mantovano al Milanese, sancita dal dispaccio cesareo del 26 luglio 1785, da attivarsi con il "*Piano di amministrazione civile e politica per la Lombardia Austriaca*" del 1786. A seguito di tali riforme Mantova passava alle dipendenze del R. Consiglio di Governo Generale di Milano perdendo la relativa autonomia fino ad allora goduta. Nel 1786 l'Archivio Segreto assunse la denominazione di Archivio Governativo, trasformandosi nel deposito degli atti delle magistrature locali, politiche ed economiche che cessavano o assumevano nuovi assetti istituzionali. Ubicato nelle sale inferiori del Castello, divenne luogo di concentramento di tutti gli archivi delle magistrature locali, quali ad esempio gli atti dei Notai Camerali (dal 1500 al 1780). Nel contempo, l'Archivio Notarile fu trasferito dal Palazzo della Ragione nel Castello.

Negli anni della dominazione francese (1796-1814), con dispaccio del Ministero dell'Interno del 28 settembre 1807, l'archivio di Mantova veniva posto sotto le dirette dipendenze del Ministero stesso. Furono disposti numerosi versamenti: il versamento nel 1804 degli atti dei *Commissari di governo 1801-1802*, e nel 1805 degli atti degli *Ingegneri camerali e civili 1536-1800*, nel 1810 i concentramenti-versamenti presso l'Archivio Governativo della documentazione delle trascorse magistrature cessate del *Magistrato Camerale Antico (1772-1785)*; delle *Intendenze Politiche di Mantova e Casalmaggiore*

1(1786-1791); del Nuovo Magistrato Camerale (1791-1794); della Congregazione Delegata (1796-1801); dell'Amministrazione Centrale di Stato del Mincio (1797-1799); dell'Amministrazione Dipartimentale del Benaco (1797-1798); della Delegazione Austriaca (1801-1802). Nel 1813 furono ricevuti gli atti del *Collegio e della Deputazione Medica della città e Stato di Mantova (1564-1808)* e del *Magistrato e della Commissione Dipartimentale di Sanità (1631-1813)*. Nel 1808, 16.378 pergamene appartenenti alle Corporazioni religiose mantovane furono trasferite a Milano, dove tuttora costituiscono parte del fondo diplomatico di quell'Archivio di Stato.

Nel 1810 i depositi di fondi archivistici di magistrature e uffici, antichi e moderni, centrali e periferici cessati, configurarono l'Archivio Governativo come Archivio di deposito Governativo e Giudiziario.

Rientrati gli Austriaci a Mantova nel 1814, essi abolirono le istituzioni francesi, creando l'I. R. Delegazione Provinciale, che dopo il 1866 assumerà la denominazione di Prefettura. Nel 1815, negli spazi dell'Archivio, ricavati a seguito di operazioni di scarto, fu possibile accogliere gli atti giudiziari.

III-g) Normativa del Ducato di Modena e Reggio (1452 -1796; 1815-1859).

Sin dal 1271 il Comune di Modena si era preoccupato della conservazione degli atti notarili, istituendo il c. d. "*Ufficio del Memoriale*", sorta di pubblico registro in cui venivano trascritti per regesto tutti gli atti stipulati a ministero di notaio nella circoscrizione.

Gli archivi conservati a Modena evidenziano specialmente la continuità del dominio di una stessa famiglia, gli Este, su quel territorio e costituiscono un caso esemplare di identificazione degli archivi di una famiglia con quelli dello Stato da essa creato. Fu, ad esempio, Obizzo III, a prevedere, negli statuti accordati nel 1337-1338 al Comune federale del Frignano, l'obbligo, per i funzionari pubblici cessati, di trasmettere al successore la documentazione ricevuta e prodotta nell'esercizio dell'incarico (Libro I, rub. 18).

In seguito al passaggio di Ferrara allo Stato pontificio nel 1598, si ebbe il trasferimento della corte e degli archivi estensi a Modena, un evento che determinò la riorganizzazione degli archivi stessi al fine di trasformarli in un importante strumento per la rivendicazione dei diritti estensi su alcuni dei territori perduti.

Nel 1700, la direzione dell'Archivio Segreto fu affidata a Ludovico Antonio Muratori, che se ne avvalse per sostenere le ragioni estensi in occasione della vertenza per il possesso di Comacchio.

Il duca Francesco III, il quale definiva l'archivio come "*la gemma più preziosa della propria Casa*", a partire dal 1750 ne disciplinò il funzionamento con una serie di chirografi sovrani, prescrivendo che l'estrazione di documenti dovesse essere consentita solo ai Segretari di Stato, ovvero a persone specificatamente autorizzate, ribadendo l'obbligo, per i Ministri cessati

dall'ufficio, di depositarvi le proprie scritture e determinando l'organico e le attribuzioni degli impiegati.

Nel 1772, lo stesso Duca raccolse la normativa nel "*Codice di leggi e costituzioni negli Stati di Sua Altezza Serenissima*", noto anche come "*Codice Estense*". In premessa, venne precisato che uno dei "*principali oggetti del bene universale dello Stato è quello della conservazione e custodia delle pubbliche scritture istituite e ordinate fino da' secoli più remoti, a perpetuare, non meno la memoria de' fatti più importanti, che la prova legittima de' contratti, delle ultime volontà e de' negozi tutti che interessano scambievolmente la società*".

In seguito, con l'istituzione del "*Consiglio di Economia*", disposta con notificazione del 5 agosto 1776, fu previsto che gli archivi ducali e "*pubblici*" (notarili) fossero posti sotto la sorveglianza di un Consigliere di Stato.

Con il chirografo del 7 marzo 1786, il duca Ercole riformò gli ordinamenti notarili, ordinando la partizione del territorio in 12 distretti ai quali corrispondevano 12 archivi per la conservazione degli atti.

Il 1° gennaio 1816, il duca Francesco IV d'Asburgo-d'Este emanò il "*Regolamento sopra gli Archivi, le Congregazioni d'Archivio, i Collegi de' Notai e la professione notarile*" che ripeteva le norme già precedentemente stabilite.

Il "*Codice Criminale*" del 1855, agli articoli 267-273, stabilì infine severe sanzioni a carico di chi avesse trafugato, sottratto o distrutto documenti conservati negli archivi (lavori forzati da cinque a dieci anni, salvo il caso di tenuità del danno) o avesse dimostrato negligenza nella conservazione (carcere da sei mesi a due anni e multa di lire 300).

III-h) Normativa del Ducato di Parma, Piacenza, Guastalla (1545-1859).

Nel 1678 vennero emanati le *Regole e Capitoli per l'eretione e mantenimento degli Archivij pubblici delle città di Parma e Piacenza estesi e stabiliti per comando del Serenissimo Duca Ranuccio, Secondo Farnese*, Parma, per Galeazzo Rosati Stampatore, 1678 (Archivio di Stato di Parma, *Comune di Parma, Gridario*, b. 2140). Il Duca "...*havendo conosciuto i quotidiani disordini che nascono dalla poca cura delle Scritture pubbliche e private, e che non tanto sia utile universale il ben conservare in esse la perpetua memoria di tutte le cose, quanto il facilitare il modo di poterle ritrovare ad ogni occorrenza in un solo Archivio, e volendo rimediare insieme gli errori e trascuragini di molti Notari, che con le loro inavertenze, o malitia, hanno per lo passato aperta la via a molti inconvenienti, con tanto pregiudizio della fede publica, del commercio civile, della sicurezza degli interessati...ha perciò...stabilito di erigere nelle sue città di Parma e Piacenza un publico Archivio per ciascheduna, ne quali perpetuamente habbiano a conservarsi le Scritture.*" L'Archivio deve conservare tutti "*i libri, e filze tanto di Protocolli e Rogiti, quanto di Sentenze e d'ogni altra scrittura publica*". Le carte andranno ordinate secondo un ordine cronologico e distinte per magistratura; è fatto espresso divieto "*a qualsivoglia Notaro e ad*

ogni altra persona di qual si sia stato, grado e conditione, ...l'alienare, vendere, impegnare, o in qualsivoglia modo contrattare alcune fonte di Istromenti, di contratti, testamenti e altre ultime volontà in Protocolli, filze, imbreviature, bastardelli, scartafacci, libri grandi o piccoli, o carte pecorine in copie autentiche, semplici, appartenenti ad interesse d'altri, e massime di luoghi pubblici, tanto secolari, quanto ecclesiastici". Per ovviare alle dispersioni del passato, oltre a incaricare di una generale ricognizione gli ufficiali dell'Archivio, si faceva obbligo a *"Tutti li Notari, o altri, ch'avessero avuto facoltà da S.A.S. di poter rogare nello stato ...dovranno entro il termine di due mesi per rispetto degli abitanti in città, di tre mesi per gli abitanti fuori di città, da principiarsi dal giorno del rogito, portare o mandare all'Archivio...una copia degli Istromenti"*.

Ulteriori disposizioni vennero date negli Statuti del 7 dicembre 1776 recanti *Piano e Costituzioni da osservarsi nel nostro Archivio segreto* (AS Parma, Statuti, n. 307). In particolare, l'articolo 2, stabiliva: *"Proibiamo espressamente di tenere carte di ragione del Nostro Archivio fuori del fabbricato del medesimo; e perciò ordiniamo che vi sieno immediatamente trasportate, collocate, e distribuite col miglior ordine possibile, ...e che immediatamente siano restituite al medesimo Archivio tutte quelle carte, che a misura delle occorrenze, furono consegnate a qualunque persona del Nostro Regio servizio..."* All'articolo 5, si prevedeva che: *"Alla morte di qualunque Ministro togato in Parma, o di qualunque altro impiegato anche nella nostra R. Casa presso cui debbano essere carte di Nostro servizio, sarà obbligo degli archivisti, dipendentemente dai nostri Primi Ministri, di portarsi nelle case dei defunti...per raccogliere, sigillarle e farle trasportare all'Archivio"*. Tutte le *"scritture, i carteggi, i decreti"* di ciascun anno andavano portati in Archivio, da tutti gli uffici, al termine dell'anno (articolo 8). L'articolo 22, disponeva che *"acciocché nulla manchi alla perfezione dell'Archivio"* venissero *"prontamente restituite all'Archivio tutte quelle carte di spettanza del medesimo che a loro [Consiglieri giurisdicenti e qualunque altra persona] fossero state consegnate"*.

Anche i governi del periodo della Restaurazione intervennero per regolare la materia, con gli Statuti del 15 ottobre 1815, come è attestato dal *Decreto e Costituzioni dell'Archivio generale dello Stato* (AS Parma, Statuti, n. 469), nel quale si prevede l'istituzione dell'Archivio generale, *"deposito centrale pei tre Ducati"* e comprende: *"1. Tutto quello che contenevasi nell'antico Reale Archivio segreto all'epoca del 9 Ottobre 1802. 2. I documenti e i carteggi in seguito provenuti da diversi Dicasteri e Amministrazioni cessate e corporazioni soppresse. 3. Le corrispondenze tutte, proclami e decreti dell'attuale Governo, i trattati e le convenzioni di qualsivoglia sorta coi Governi e colle Corti estere. A misura che verranno compilati secondo le forme da stabilirsi, vi saranno pure riuniti: 4. Il Prospetto rappresentativo delle rendite dello Stato, nonché del debito pubblico. 5 Il risultato annuo degli Atti dello Stato civile sul numero dei nati e dei morti dell'uno e dell'altro sesso. 6. Tutto ciò che il Governo Superiore ordinerà che vi sia depositato."* Al Titolo III, articolo 28, era previsto che: *"Accadendo la morte di Magistrati, funzionarj pubblici ed anche impiegati della*

Casa regnante, presso cui si trovassero, o si presumessero esistere documenti concernenti il servizio pubblico, della Corte, o dello Stato, è suo obbligo [del segretario-archivista] dietro a un ordine del Governo Superiore, di portarsi, o egli stesso, o col mezzo di un ufficiale delegato, alle case dei defunti per ivi riconoscere, raccogliere e suggellare dette carte, e farne seguire il trasporto all'Archivio generale". L'articolo 54 del Titolo VI, precisa: "Avendo dovuto accadere per l'addietro, che, dopo ordini non eseguiti colla debita maturità e precauzione, diverse cose importanti si sieno smarrite, ed altre sieno passate a caso in potere di diversi, così saranno invitate quelle persone, presso cui si dubiterà con fondamento potersi trovare di simili carte, acciò le presentino all'Archivio per ivi essere riconosciute, salve ulteriori disposizioni, secondo i casi."

Tali disposizioni furono successivamente confermate dal Decreto Sovrano riguardante l'Amministrazione generale dello Stato del 4 aprile 1821 (AS Parma, *Decreti*, n. 41), al titolo XIII "*degli Archivi*".

Con decreto del 29 novembre 1821, furono elencati gli atti da depositarsi negli Archivi, ossia, in particolare: gli atti pubblici, i registri di stato civile, con i documenti allegati, gli atti amministrativi, le sentenze di tutti i Tribunali, e una lunga serie di scritture private, fra le quali si segnalano i testamenti olografi, i testamenti segreti, gli inventari dei tutori, i repertori notarili. Per gli atti notarili, si prevede che alla "*morte, destituzione, sospensione o assenza d'un Notaro, sono depositati nell'Archivio tutti i di lui protocolli, minute, inserti, repertori e tavole alfabetiche, se esistono, e ciò entro quindici giorni dalla notizia della morte, sospensione o assenza del Notaro*".

Con decreto di Carlo III di Borbone, il 14 dicembre 1849, fu stabilito, al Titolo V, articoli 57 e 58, che:

"Articolo 57. Qualora un Ingegnere civile, un Perito-geometra ed un Architetto civile venga per qualsivoglia motivo a cessare dall'esercizio della sua professione, tutte le scritture, le mappe, ed i fogli originali riguardanti le operazioni da lui eseguite saranno depositati nell'Archivio delle acque e delle strade stabilito con Decreto del 31 Dicembre del 1829 (n. 66).

Articolo 58. Il deposito delle scritture, delle mappe e de' fogli indicati nell'articolo precedente sarà fatto nell'Archivio delle acque e delle strade anche in caso di assenza o d'interdizione temporanea dell'Ingegnere civile, Perito-geometra od Architetto civile, quando queste durar dovessero per uno spazio non minore di sei mesi".

III-i) Normativa del Ducato di Urbino (1443-1631).

La normativa concernente i documenti pubblici è raccolta, sia per il periodo del Ducato che per quello della Legazione pontificia, nel volume *Decreta, constitutiones, edicta et bannimenta Legationis Urbini, nunc primum in lucem edita iussu eminentissimi et reverendissimi cardinalis Astallii Legati*, Pesaro 1696.

Dallo spoglio dei documenti del periodo ducale emergono le seguenti disposizioni:

“atti pubblici non si scrivano in cartucce ma in libri formali (registri);

i notari civili scrivino gli atti in libri cartolati;

i notari, dentro il termine di due mesi, dopo aver rogato qualche istromento, lo riportino in protocollo e qual pena incorrono in caso di negligenza;

heredi de notari morti portino in Archivio tutti gl'instrumenti e scritture dei medesimi”.

Per quanto riguarda, nello specifico, gli atti notarili, è da segnalare il provvedimento del duca Guidobaldo II del 15 gennaio 1554 (Bibl. Oliveriana di Pesaro, ms. 387, cc. 300-308) sull'introduzione dell'Ufficio del Registro e il conseguente obbligo di registrazione, presso tale pubblico Ufficio, degli atti notarili, sia di quelli rogati in città, sia di quelli del contado.

III-l) Normativa del periodo francese e napoleonico (Repubblica Cisalpina e Regno d'Italia 1799-1814).

Durante gli anni della Repubblica Cisalpina e del Regno d'Italia furono emanati diversi provvedimenti per la restituzione agli Archivi pubblici di documenti dispersi a vario titolo.

- Legge 6 giugno 1798/18 pratile anno VI, della Repubblica Cisalpina, per richiedere la consegna ai tribunali della documentazione giudiziaria in possesso di giudici, cancellieri e notai e alle municipalità degli atti politici, economici e militari;

- *Avviso del 18 febbraio 1799/30 piovoso anno VII, in cui l'archivista nazionale chiede la restituzione all'Archivio nazionale dei documenti trasmessi ad altri uffici; Avviso esteso a chiunque a vario titolo sia in possesso di tali documenti. L'Avviso è pubblicato su mandato del Ministero dell'interno: “Finalmente vengono invitati a fare tale consegna nel fissato termine anche i cittadini privati presso i quali, o nelle cui case si trovassero carte di ragione del detto Archivio [Nazionale], tanto di epoche vicine, quanto di epoche lontane; massimamente di quelle rimaste nelle loro famiglie alla morte o dimissione di qualche loro Individuo, che abbia esercitato cariche pubbliche; e ciò viene particolarmente insinuato agli impiegati presso il cessato Governo [asburgico]”*

- *Istruzioni che si comunicano per ora al prefetto generale degli archivi e delle biblioteche nazionali del 27 ottobre 1800/5 brumale [brumaio] anno IX (ASMi, Atti di Governo, Uffici e tribunali regi parte moderna, b. 327). Le istruzioni sono allegate alla nota dell'ispettore generale per gli Affari Interni ed Esteri del Comitato Governativo, Pancaldi, indirizzata al prefetto degli archivi e biblioteche Bossi.*

- *Istruzioni comunicate dal Governo della repubblica Cisalpina al Prefetto generale degli archivi e delle biblioteche nazionali, n. prot. 4892 del 1802. Copia conforme prodotta dal direttore generale degli archivi lombardi*

Luigi Osio il 26 gennaio 1864 destinata alla Direzione generale degli archivi di Torino (ASTo, *Archivio dell'Archivio*, b. 51, fasc. 188). Si riportano gli articoli maggiormente significativi:

articolo 1: *“Il Prefetto avrà una generale ispezione su tutti gli archivj, biblioteche, e depositi di qualunque sorta di carte, o libri, o di oggetti relativi alla pubblica istruzione esistenti, o che potranno esistere in tutta l'estensione del territorio della Repubblica”*;

articolo 14: *“Dove esistono archivj, e biblioteche ad uso di qualche dicastero, egli stenderà la sua ispezione ad oggetto di osservare, che vi si mantenga il miglior ordine, e che i detti stabilimenti siano ben conservati e ben serviti”*;

articolo 24: *“Invigilerà che non rimangano carte dei pubblici archivj in mano de' particolari; che al caso le dette carte siano prontamente restituite, e non se ne permetta ulteriormente l'estrazione, se non quando venga ordinato espressamente dal Governo”*;

articolo 28: *“Si informerà accuratamente delle disposizioni, che si sono date finora in rapporto agli archivj delle corporazioni religiose soppresse; farsi che riguardo a questi siano dati gli ordini opportuni, perché non se ne disperdano le carte, e perché a norma della natura loro passino negli archivi nazionali, o rimangano ad uso delle rispettive amministrazioni”*.

- Con decreto del viceré del Regno d'Italia del 10 giugno 1806 vengono estesi agli ex territori veneti i regolamenti e le massime in corso nel Regno in merito alla raccolta e preservazione dei manoscritti e libri rari degli ex enti ecclesiastici destinati ad archivi e biblioteche.

- Le *Istruzioni che si comunicano al Prefetto generale degli archivi del Regno d'Italia*, n. prot. 2812 del 1808 del Ministero dell'interno del Regno d'Italia ripetono le precedenti disposizioni (cfr. copia conforme prodotta dal direttore generale degli archivi lombardi Luigi Osio il 26 gennaio 1864 destinata alla Direzione generale degli archivi di Torino, in ASTo, *Archivio dell'Archivio*, b. 51, fasc. 188).

III-m) Normativa del Comune di Siena (1125-1559).

Il Costituto del Comune di Siena, tradotto in volgare tra il 1309 ed il 1310, ma che riproduceva le disposizioni raccolte nello Statuto del 1296, con aggiunte ed emendamenti intervenuti nel frattempo, statuiva, alla r. 242, il dovere, in capo al Podestà cittadino, di *“constregnere tutti e ciascuno altri ufficiali del Comune di Siena et li notarii de le corti, rendere e rassegnare, in fine del suo termine, tutti li libri et scritture et atti del detto comune, le quali avaranno avute, ovvero fatte saranno per lo Comune di Siena, ovvero alcuna spetiale persona, accioché si possa inde trarre copia, se bisognerà: salvo che li successori loro possano nel tempo del loro officio ritenere quelle scritture, le quali bisogno saranno per loro officio fare. Et tutti et ciascuno notari de le corti de la città di Siena debiano et sieno tenuti incontenente, dipo' 'l deposto loro officio, assegnare al camarlengo*

et IIII del Comune di Siena, et tutti et ciascuno libri, e' quali nel loro officio fare ebero apo sé ne' quali scrissero li atti et altre scritture, per cagione del loro officio, senza diminutione overo sottratta alcuna. Et lo camarlengo del comune sia tenuto essi libri ricevere et scrivere nel suo libro, come essi abia ricevuti et quanti, et da quali, et ne la Biccherna del comune tenere, et darne copia a chi volesse d'essi atti, alcuni atti overo scritture avere et trare et fare trare, a loro volontà: cioè di coloro, a' quali pertenessero li detti atti overo scritture. Et lo camarlengo del Comune di Siena sia tenuto, a la rinchiesta de li giudici de le corti, dare et assegnare in scrittura li libri predetti a li notari, e' quali succedono ne li detti uffici; de' quali li sopradetti fecero escita: e' quali li detti notari, e' quali essi così ricevettero, sieno tenuti, in fine del loro officio dare et assegnare al camarlengo del Comune. Et se li detti notari, le predette cose serviranno, sia punito ciascuno di loro, el quale le predette cose non servirà, in XXV libbre di denari, non ostante alcuno capitolo di constoduto".

La legislazione comunale senese in materia di archivi continuerà per molto tempo ad avere uno sviluppo proprio, nonostante la conquista, nel 1555, del Comune da parte di Firenze, grazie alla posizione di autonomia che esso conserverà a lungo nei confronti del governo centrale toscano. Tale legislazione non si limita solo a disporre l'appartenenza pubblica dei documenti, registri ed atti prodotti o ricevuti, per ragioni d'ufficio, dalle varie magistrature cittadine, ma con un bando emesso il 14 ottobre 1601, circa tre secoli dopo la volgarizzazione del Costituto, oltre a ribadire la proprietà statale degli atti pubblici, estende il controllo dell'Archivista del Maestrato di Biccherna anche sulla conservazione e circolazione degli atti privati di rilievo pubblico:

"Li molto illustrissimi Signori del Collegio di Balìa di Siena ... havendo per certa notizia che tutto dì si vendono a straccio da diversi molte scritture rogate et multi libri manuscritti in grave danno delle memorie et publiche et private et degli interessi di diverse fameglie et di molti particolari et volendo per lo avvenire riparare a questo disordine: fanno bandire et comandare che qualunque persona di qualsivoglia grado, stato o condizione, ancora privilegiata et qualunque collegio et università della città et Stato di Siena non possa per lo avvenire in perpetuo vendere o in qualunque modo contrattare dentro o fuori della città simili scritture se prima non le haverà presentate al magnifico Archivista del magnifico Maestrato di Biccherna et da lui ottenuta in scritto licenza gratis di poterle vendere o contrattare. Et perché spesso avverrà che di simili scritture altre apparterranno al pubblico et altre agli interessi di privati et i venditori pure ne vorranno fare ritratto, sia il magnifico Archivista obligato sotto pena dell'arbitrio dei detti Signori di Balìa di conoscere e ben considerare quelle scritture e libri, et le publiche ritenere come cosa già stata iniquamente tolta de' publici archivi et all'ora nuovamente ritrovata, né possa quello che ingiustamente riteneva conseguir premio, dovendoli bastare che seco per giuste considerazioni non si procede al castigo; et quanto alle private, chiamati quelli che vi hanno interesse, veda se le vogliono comprare per il prezzo che con il venditore resteranno d'accordo et, se le vogliono, sia il venditore tenuto a darle a loro e non ad altri, niente importando a lui da chi ne riceva il giusto prezzo."

Quindi il bando testé riprodotto, oltre a ribadire la proprietà pubblica di atti, scritture e documenti inerenti gli interessi del Comune e a disporre che, ove mai detti atti vengano trovati in mani private, essi siano da considerare come “*iniquamente*” sottratti “*de’ publici archivi*” e, per l’effetto, il loro recupero alla mano pubblica debba avvenire in via autoritativa, senza che alcun corrispettivo vada versato a coloro che tali atti impropriamente detengono, dovendo la loro detenzione essere considerata *sine titulo*, stabilisce, altresì, un diritto di prelazione, sugli atti privati che i detentori presentino per farsene autorizzare la vendita, i quali, una volta individuati la famiglia o l’ente da cui essi provengono e che possano avere interesse a riaverli, devono essere loro offerti al giusto prezzo e devono essere loro ceduti, in caso di accettazione del prezzo, a preferenza di ogni altro acquirente.

L’Editto del 26 dicembre 1754, si richiama a disposizioni del 1602 e del 1603 (in particolare, al Bando del 5 novembre 1602, che faceva divieto di “*cavare*” dalla città di Siena, senza “*licenza ... alcuna pittura di pittori morti e celebri*”), e include, fra le cose di cui si vieta l’esportazione, anche gli “*antichi manoscritti*”, ricomprendendo in quelli, ovviamente, non solo quelle scritture di interesse storico su cui si andava concentrando l’attenzione dei legislatori, ma anche le eventuali pitture che a quelle scritture erano pertinentialmente connesse.

III-n) Normativa del Comune di Lucca, poi Ducato di Lucca (XII secolo-1847).

Lo Statuto del 1308 prevedeva già l’obbligo per i Cancellieri di depositare presso la “*Camera dei libri*” del Comune gli atti dei Consiglio, delle Curie e le scritture giudiziarie.

La rubrica XXVI del libro V dello Statuto del 1331 stabiliva: “*quod Potestas teneatur recuperare scripturas et acta pertinentia ad lucanum Comune et de pena non resignantis eas*”, prevedendo la pena di 50 libbre “*pro qualibet scriptura*” di cui non si potesse dimostrare il lecito possesso.

Il Bando del 23 settembre 1333 di re Giovanni di Boemia, signore generale di Lucca, ordinò che chiunque avesse “*alcuno libro o scriptura o alcuna cosa d’alcuno ufficiale*” li dovesse restituire.

Gli Statuti del Comune di Lucca del 1372 stabilirono al Libro II, cap. XIV, c. XXII “*quod condempnaciones et banna et absoluciones que sunt in causis criminalibus eodem die quo fiunt, debeant per officialem ex cuius officio processerunt dari et in publicam formam micti notarijs camere lucani comunis. Quod si secus fecerit puniatur in libris quinquaginta pro qualibet sententia omissa finito officio sindicetur*”.

Al cap. CXVII, c. XL v., si dispose che: “*Et nullus Specarius, vel battitor aurj, vel persona cuiuscumque condicionis exsistat, audiat vel presumat temere, seu alio titulo acquirere instrumenta vel publicas scripturas, vel libros alicuius curie, vel officialis manu publica scriptos. Et qui contrafacierit puniatur qualibet vice in libris centum.*”.

Al Cap. XXVIII, fu stabilito “*Quod quilibet notarius et officialis teneatur consignare et dimictere libros et acta in eius officio descripta custodi Camere lucani comunis*” (Rubrica).

A seguito di saccheggi e incendi compiuti nel corso del XIV secolo, parte di queste scritture andarono perdute e diverse iniziative furono avviate per il recupero degli antichi documenti e privilegi dispersi.

Con atto del 23 marzo 1382 il gonfaloniere Puccinello Galganetti e gli Anziani conferiscono ad alcuni procuratori l’incarico “*ad petendum, exigendum, recipendum et habendum, vice et nomine lucani Comunis omnia et singula privilegia, instrumenta, contractus, cartas et jura lucano Comuni quomodolibet spectantia et pertinentia*”. Tale incarico fu più volte reiterato, fino al 30 giugno dello stesso anno, quando avvenne una parziale riconsegna.

Gli Statuti del 1446 e del 1536 riportano disposizioni per la consegna all’Archivio del Comune delle scritture notarili, alla morte o alla partenza del notaio. Lo Statuto del 1536 ribadisce anche l’obbligo di trasmettere al Custode dell’Archivio tutte le sentenze criminali emesse in città e nel contado, come pure i libri dell’Estimo del Distretto. Tali disposizioni sono ripetute nello Statuto del 1539 e in quelli successivi, fino alla fine del XVIII secolo.

Il 15 dicembre 1542 fu istituito l’*Offizio sopra le Scritture* per vigilare sull’osservanza delle norme in materia di archivi e documenti.

Il 25 settembre 1742 un furto di carte della Cancelleria, commesso da un impiegato, è punito con la condanna a morte, mentre il 12 febbraio 1783 per un nuovo furto di documenti della Cancelleria (ritrovati presso la bottega di un pizzicagnolo) sono comminati tre anni di bando dalla città.

Il 10 luglio 1794 il Consiglio generale stabilisce che i pubblici banditori debbano trasmettere all’Archivio i registri e le filze di scritture relative alle vendite, sei mesi dopo il termine di ciascun registro.

Terminato il periodo napoleonico, all’epoca del Ducato di Lucca (1815-1847) sono emanate nuove disposizioni per l’organizzazione degli archivi: con decreto del 13 luglio 1823 è creata una Direzione generale incaricata della superiore vigilanza sull’Archivio diplomatico e degli atti pubblici e, il 23 agosto 1824, è emanato il nuovo regolamento per gli Archivi notarili. Con decreto del 19 ottobre 1831 viene prevista la pena da tre mesi a un anno di prigione per tutti i Cancellieri, notai e archivisti, in caso di “*smarrimento di documenti, atti, processure criminali, e di altre carte od effetti contenuti in Archivj, Cancellerie, o depositi pubblici, o consegnati ad un pubblico depositario*”.

III-o) Normativa del Comune di Pisa (1241-1399).

Nella Rubrica 30, Libro I, del Breve del Comune pisano del 1286, si legge:

“*Potestates et Capitanei pisani Comunis, infra unum mensem ab introitu eorum regiminis, tenentur omnia scripta pisani Comunis vel ad Comune pertinentia, que apud eos vel aliquem eorum familie fuerint, dari vel dari facere*”

cancellariis vel notariis cancellarie pisani Comunis vel alicui eorum; studere privilegia et scripta pisani Comunis invenire apud quemcumque fuerint”.

Nella Rubrica 47, Libro I, del medesimo Breve si ordina che: “*Notarius capitaneorum militum tenetur restituere omnia acta sua dicti officii cancellaris pisani Comunis, infra octo dies post depositum officium*”.

E nella Rubrica 48, Libro I, si stabilisce che “*Potestates et capitanei populi pisani Comunis tenentur compellere notarios omnium iudicantium et aliorum officialium, tam de civitate quam de districtu, infra octo dies post depositum officium, acta restituere successoribus; et successores eorum etiam ea et alia petere, perquirere et investigare et apud se facere pervenire.*”

L’obbligo di consegna delle scritture da parte di pubblici ufficiali, giudici, notai e cariche cittadine è ribadito più volte, insieme alle disposizioni per la conservazione nell’archivio pubblico delle medesime scritture, nel 1302, nel 1303, nel 1305, quando l’obbligo fu esteso ai “*consules curie mercatorum*”, nel 1324, quando fu regolata la tenuta e consegna delle scritture della dogana, e nel 1335, quando fu ribadito per i cancellieri, i cinque notai e scribi pubblici, l’obbligo di consegnare le scritture ai rispettivi successori.

III-p) Normativa della Repubblica di Firenze (1115-1532), poi Granducato di Toscana (1569-1859).

Già nel Trecento si afferma l’esigenza di allestire locali per il deposito delle scritture prodotte dai diversi uffici: con la Provvisione del 21 marzo 1340 vengono concentrate in una stanza del Palazzo del popolo e precisamente presso l’Ufficio delle Riformagioni i documenti della Cancelleria, dando così vita a un archivio di conservazione che si aggiunse a quello precedente della Camera del Comune presso il Palazzo del podestà e a quelli istituiti presso le Arti e la Parte guelfa. L’archivio dell’Ufficio delle Riformagioni crebbe nel tempo di importanza, parallelamente a quella crescente attività legislativa dei consigli che caratterizzò la vita istituzionale cittadina a partire soprattutto dal Trecento. Essendo situato all’interno della sede fisica del governo, era soggetto più facilmente al controllo del potere politico, il quale, anche per questo motivo, ne favorì lo sviluppo. Agli inizi del Quattrocento si prescrisse il versamento regolare delle scritture nei vari uffici, dai quali fossero state sottratte.

Il granduca Cosimo I con la “*Provvisione dell’Archivio Pubblico della città e stato di Firenze*” del 14 dicembre 1569 istituì ufficialmente l’Archivio pubblico generale dei contratti. Veniva fatto obbligo ai notai di consegnare anche gli atti antichi, a qualsiasi titolo fossero loro pervenuti. Tale obbligo era esteso anche ai privati e alle comunità e riguardava anche atti eventualmente rogati fuori dal Granducato. Cosimo I legiferò soprattutto allo scopo di assicurare la rapidità e la facilità della utilizzazione delle carte di interesse pubblico, da parte dei sudditi come del fisco statale. La giusta e ordinata amministrazione doveva essere garantita anche dalla precisione e dalla funzionalità degli archivi, che avrebbero dovuto conservare la documentazione prodotta dalle cancellerie. In

questo contesto, favorì la ricerca di documenti, quali brevi imperiali e pontifici, privilegi, diritti di passo, che potessero comprovare i diritti della casa medicea, come attestano le note da lui inviate ai suoi segretari nel 1562 e nel 1570 (Archivio di Stato di Firenze, *Mediceo del Principato*, filza 216, c. 135 r.).

In seguito alla supplica inoltrata nel 1606 al granduca Ferdinando I de' Medici da Antonio d'Orazio Sangalli, venne emanato l'editto granducale del 19 maggio 1606 che concedeva al Sangalli un potere di controllo sul commercio di scritture antiche, con conseguente diritto di prelazione, al fine di garantire la conservazione delle "*cose e memorie antiche*" e impedire a pizzicagnoli e saponai di servirsene per lo smercio di derrate.

L'editto del 26 dicembre 1754, che si richiama a disposizioni del 1602, vieta l'esportazione di tutto quanto costituisce il patrimonio artistico e storico del territorio, inclusi gli "*antichi manoscritti*". Un momento importante si ebbe nel 1778, quando Pietro Leopoldo, nel quadro della soppressione degli enti ecclesiastici, ordinò che si raccogliessero in un unico luogo le carte e le pergamene dei conventi soppressi, dando così vita a un Archivio diplomatico, nel quale confluirono anche i più antichi documenti delle magistrature sparsi nei vecchi depositi, nonché alcuni archivi di famiglia. Pertanto l'Archivio diplomatico nasce per esigenze più culturali che amministrative o politiche, in quanto mira a garantire la conservazione di carte antiche, preludendo così all'affermarsi di una distinzione tra archivio storico e archivio amministrativo.

Il periodo francese vide l'istituzione del "*Bureau d'Archives Générales*", poi "*Conservation générale des archives de Toscane*", istituito con decreto del 20 maggio 1808, per riunire gli archivi delle magistrature soppresses e creare un istituto che riunisse tutti gli archivi e depositi di carte esistenti in Firenze, cosa che si realizzò solo parzialmente. Dopo la fine del governo francese, le magistrature restaurate chiesero la restituzione dei loro archivi che, successivamente, furono sottoposti a intensi interventi di riordinamento.

Il 20 febbraio 1852, venne istituita con decreto la Direzione centrale degli archivi dello Stato, che è di importanza fondamentale non solo per la Toscana, in quanto costituisce uno dei precedenti storici immediati della legislazione archivistica dello Stato unitario.

La Direzione centrale, istituita nel 1852, doveva provvedere al concentramento di molti archivi di pubbliche amministrazioni dei quali il decreto forniva l'elenco, e per la gestione di detto archivio si nominava una commissione che avrebbe dovuto, fra l'altro, provvedere a proporre il regolamento e la disciplina per "*assicurare la conservazione [del materiale archivistico], non impedire che se ne ricavi quel partito che può meglio contribuire all'incremento degli studi storici, e prevenire al tempo stesso ogni abuso a danno dello Stato e di terzi*" (v. articolo 4, lettera c del citato decreto).

La legislazione archivistica toscana successiva al 1852 non fece altro che dare attuazione agli indirizzi già stabiliti con tale provvedimento: la Direzione centrale si trasformò, nel 1856, in Soprintendenza generale con poteri di autorità sopra gli archivi governativi del Granducato pertinenti a magistrature soppresses o

comunque “*inservienti alla storia*”, e di semplice vigilanza per quelli delle magistrature esistenti.

La tutela dello Stato sul materiale archivistico venne assimilata a quella prevista per le opere di pubblica utilità, per il patrimonio artistico, per gli edifici destinati al culto, ecc. Si vedano, ad es., le previsioni di cui agli articoli 448 e 450 del codice penale del 1853, a termini dei quali, rispettivamente:

“Articolo 448. – Chiunque dolosamente guasta, disperde, distrugge, o altrimenti danneggia cose altrui, o delle quali non ha diritto di disporre, o ignora che l’azione non cada sotto il titolo di un altro delitto, minacciato di pena più grave, si fa colpevole di danno dato.

[omissis]

Articolo 450. – La pena del danno dato riceve un aumento, che non può esser minore di un mese, né maggiore di un anno, se il delitto è stato commesso

[omissis]

c) su pubblici monumenti d’ogni genere; o sopra oggetti appartenenti a pubbliche collezioni di lettere, d’arti, o di scienze;

[omissis]

i) su registri od altri documenti di pubblici uffizi, o che si custodiscono in essi; su protocolli de’ pubblici notaj, o su documenti, onde un pubblico notajo abbia, per debito del suo ministero, la consegna;”

III-q) Normativa dello Stato Pontificio (fino al 1870).

Già nel 1483 Sisto IV aveva decretato l’istituzione dell’Archivio della Curia romana, progetto ripreso ed ampliato da Giulio II, che il 1° dicembre 1507, con la bolla “*Sicut prudens pater familias*” dette nuovo vigore al progetto del suo predecessore, istituendo il Collegio degli scrittori dell’Archivio della Romana Curia con il compito non solo di conservare gli atti prodotti dai notai, ma anche di immatricolare i notai forestieri e tradurre i loro atti.

La bolla di Giulio II del 18 agosto 1507 prescrive la restituzione alla Camera Apostolica, nel termine di otto giorni, di tutti gli atti pubblici e privati che le spettavano: “*quatenus omnes et singulos libros, codices, registra, bastardellos et alias quascumque scripturas et documenta, tam publica quam privata, ad ipsam Cameram quomodocumque spectantia, a dicta Camera vel aliunde quomodolibet habita et extracta, debeant intra octo dies proxime sequentes in dictam Cameram reportasse ac in eadem restituisset, dedisset et assignasse coram notario et duobus sive uno ex dictis clericis ipsius Camere*”.

I papi, dunque, non furono meno solleciti dei Comuni nella rivendicazione degli atti di Stato e comminarono anch’essi pene severissime a coloro che li detenevano illecitamente. Infatti i prelati, sotto il pretesto di studiarli nell’interesse della Sede apostolica, abusavano della facoltà di asportare dalla loro sede quegli atti, che finivano per dimenticare in casa propria e lasciare in eredità ai successori, quasi mai curanti dei medesimi.

Il bando dei conservatori di Roma del 23 dicembre 1562 fa obbligo a tutti i notai di portare le scritture nell'Archivio del Campidoglio e ordina anche ai privati di portare nell'Archivio dei notai capitolini gli atti e i documenti notarili d'interesse pubblico e privato in loro possesso perché siano qui conservati. L'editto dell'Uditore generale della Camera Apostolica del 12 febbraio 1566 ingiunge ai notai di portare gli atti, le note e i documenti notarili nell'Archivio della Curia romana nel termine di 8 giorni, sotto pena di scomunica e di 500 ducati.

La bolla di Pio V del 19 agosto 1568 ordina che tutti i comuni, le provincie, città e i luoghi, prelati, capitoli, conventi suddetti, tutti i Cardinali e Duchi e persone "*quovis alio potiori titulo illustres*", entro un dato tempo, "*omnia et quaecumque exemplaria, libros, protocolla, scripturas, exempla, instrumenta et monumenta rerum et iurium quorumcumque R. E. ac Sedis et Camerae praedictarum penes se existentia, sive ad ipsas legitime pertineant, sive commodato vel deposito aut alio quocumque jure et titulo illa obtineant, vel etiam subrepta et extorta detineant*" debbano presentare a Carlo de' Grassi, vescovo di Montefiascone, e a Onofrio Camaiano, da lui a ciò delegati, "*ut scilicet eorum omnium et singulorum inventarium conficiatur; deinde, adnotatis communitatibus, civitatibus, ecclesiis, capitulis, conventibus, archiviis, locis et personis ubi constant, ipsa quoque praefato breviario seu compendio adscribantur, exemplaribus sive exemplis, regestris et instrumentis, penes eos, ad quos illa jure pertinent, tamquam fideicommissis remanentibus, ita ut numquam sine Sedis Apostolicae speciali et expressa licentia inde amoveri, transferi aut alias immutari possint; subrepta vero et extorta vel incerta ad praefatam Cameram referantur et in dictum compendium atque indicem conferantur*". Conferisce inoltre ai suoi due delegati la facoltà di introdursi *armata familia* in tutti i luoghi, comprese le abitazioni dei cardinali e dei duchi e dei privati, per costringerli, anche *manu regia*, a presentare quei documenti che tenevano celati o rifiutavano di produrre. Per la prima volta, oltre ai *monumenta iurium*, si accenna ai *monumenta rerum*, che interessano la Sede apostolica e se ne ordina l'inventario generale nonché l'inalienabilità senza speciale licenza del Pontefice. Ci si preoccupa inoltre della occultazione e della dispersione di carte per opera di privati. Nell'interesse pubblico, esse vengono immobilizzate presso i possessori, se ne trae copia o estratto e se ne vieta l'alienazione senza licenza papale.

Nel 1574 Gregorio XIII promulga la bolla "*Quae publice utilia ac decora*", che limita l'appropriazione privata dei beni culturali. Sisto V colla bolla "*Ad excelsum*" del 12 ottobre 1586 conferma ancora al Commissario della Camera Apostolica "*plenam et liberam facultatem omnes et singulas alias scripturas ad Cameram praefatam spectantes et extra archivium huiusmodi in quocumque loco vel penes quoscumque existentes recuperandi ac contra quoscumque easdem scripturas indebite detinentes, ac scientes et non revelantes eos a quibus detinentur pro illarum recuperatione tam in Urbe, quam in omnibus terris et locis Sedi Apostolicae mediate vel immediate subiectis, civitate nostra Bononiensi etiam compraesens, summarie, manu regia et via executiva, telaque judiciaria omissa, etiam per censuras et poenas ecclesiasticas ac etiam iuxta*

constitutiones felicitis recordationis Iulii secundi et Iulii tertii ac quorumcumque aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum contra dictas scripturas indebite detinentes et occultantes aut scientes et non revelantes non tamen privative quoad alios quibus per dictas constitutiones fuerit huiusmodi facultas tributa procedendi; praeterea super praemissis, illas facultates, quas pia memoriae Pius papa V, etiam praedecessor noster, olim pro recuperatione scripturarum Camerae et Sedis praefatorum bon. mem. Carolo de Grassis, episcopo Montis Flasconensi, et quondam Honuphrio Camaiano, dictae Camerae Praesidenti concesserat”.

La Prefettura degli Archivi nasce il 1° agosto 1588, data in cui Sisto V dispone, con la costituzione “*Sollicitudo pastoralis officii*”, che in tutte le città e luoghi dello Stato ecclesiastico, fatta eccezione per Roma e Bologna, siano istituiti archivi pubblici, in cui raccogliere tutte le scritture private e pubbliche e gli istrumenti dei notai cessati e dei notai futuri operanti sul territorio cittadino. La costituzione detta anche norme molto puntuali sul funzionamento degli archivi medesimi e ne affida l'esecuzione a un chierico di Camera scelto annualmente per sorteggio col titolo di prefetto.

La costituzione stessa e il regolamento di esecuzione, dettato dal camerlengo e pubblicato il 12 settembre 1588, ne delineavano con precisione le competenze, modellate sulle prerogative delle altre presidenze e prefetture. Suo compito fondamentale era quello di vigilare, mediante periodiche ispezioni, sulla corretta tenuta e sul buon funzionamento degli archivi, “*in modo che fossero rispettati i regolamenti e non fossero asportati, manomessi, falsificati o distrutti i documenti in essi conservati*”. Il prefetto poteva costringere i comuni a dettare norme idonee alla conservazione delle scritture e a perseguire giudizialmente tutti coloro che si fossero resi colpevoli di contravvenzione ai bandi o che avessero in qualsiasi modo sottratto, alterato o distrutto le scritture. Aveva inoltre il potere di emanare bandi ed editti nella sua materia. La competenza del prefetto raggiungeva tutte le comunità dello Stato in cui detti archivi sorgevano, ad eccezione di Roma e Bologna con il suo distretto, città per le quali vigevano ordinamenti particolari. Il 7 settembre 1605 l'editto del cardinale camerlengo Pietro Aldobrandini detta norme specifiche per la creazione ed il funzionamento degli archivi nello Stato pontificio. Con gli “*Ordini da osservarsi dalli Segretari e Cancellieri delle Comunità*” del 4 ottobre 1722, la Sacra Congregazione del Buon Governo detta norme per la formazione e la tenuta degli archivi comunali. In particolare si prescrive che, nel caso in cui i Comuni minori non possedessero un vero e proprio archivio della Comunità, dovessero però avere “*almeno un armario o cassa da conservare le suddette scritture ed in detto armario o cassa dovranno esservi tre chiavi, una delle quali terrà l'uffiziale del luogo, la seconda i priori o magistrato, la terza il segretario o cancelliere*”.

Paolo V con il breve “*Cum nuptur*” del 31 gennaio 1612 istituisce l'Archivio Segreto Vaticano, concepito come luogo di concentrazione di scritture precedentemente conservate in altri archivi e Urbano VIII, con la costituzione del 16 novembre 1625 “*Pastoralis officij*”, istituisce a Roma l'Archivio Generale Urbano per raccogliere e conservare tutte le copie degli atti rogati dai notai

romani e con quella del 15 dicembre 1625 “*Admonet nos*” l’archivio del Collegio cardinalizio nel Palazzo Vaticano.

Il 29 gennaio 1646 il cardinale Sforza emana un editto che vieta l’esportazione di opere d’arte, con un elenco dettagliato dei beni sottoposti a tutela, mentre con il bando del 20 novembre 1668 il cardinale camerlengo Antonio Barberini disciplina la materia degli archivi dello Stato ecclesiastico richiamando le costituzioni di Sisto V e Urbano VIII. L’*Editto sopra le pitture, stucchi, mosaici, ed altre antichità, che si trovano nelle cave, iscrizioni antiche, scritture, e libri manoscritti* del 30 settembre 1704 del camerlengo cardinal G. B. Spinola comprende in un unico testo legislativo tutti quelli che si sarebbero più tardi chiamati beni culturali: belle arti, antichità, archivi, biblioteche. Anche per la compravendita di manoscritti e documenti si prevede l’obbligo di una licenza. A questo proposito, si stabilisce che essa debba precedere la vendita, o comunque almeno la consegna. Gli artigiani che detengono tali beni per l’esercizio delle loro attività devono farne denuncia. Si trascrive qui di seguito l’editto:

“*Gio.: Battista Spinola di San Cesareo Diacono Cardinale, della S. Romana Chiesa Camerlengo. Premendo sommamente alla paterna carità, e zelo di N. Sig. che si conservino, quanto si può, le antiche memorie, et ornamenti di quest’Alma Città di Roma, quali tanto conferiscono a promuovere la stima della sua magnificenza, e splendore appresso le Nazioni straniere; come pur vogliono mirabilmente confermare, et illustrare le notizie appartenenti all’Istoria così sagra, come profana. ...*

[omissis]

Inoltre vedendosi trascurata l’osservanza degl’antichi Bandi emanati per la conservazione de libri manoscritti, et altre scritture tanto pubbliche, quanto private, mentre varij Artefici, o altre persone, senza alcuna revisione, approvazione, o licenza si fanno lecito di comprare indifferentemente ogni sorte di scritture manoscritte da qualsivoglia persona, e convenendo con opportuno rimedio procedere a sì grave disordine, dichiariamo e proibiamo, che nessuna persona di qualunque grado, condizione, sesso e qualità ardisca vendere, o comprare sotto alcun pretesto qualsivoglia sorte di libri scritti a mano tanto volgari e latini quanto greci, ebraici, e di qualunque altra lingua, così in carta pecora, come in carta bambacina, tanto intieri, quanto divisi, rotti e sciolti, come pure instrumenti, processi, inventari, lettere, bolle, brevi, diplomi e qualunque altra sorte di carte, ovvero pergamene manoscritte, sotto che nome o titolo siano, se non ne averà ottenuta particolar licenza in scritto dal Sig. Abbate Domenico Riviera, Prefetto dell’Archivio Apostolico di Castel S. Angelo, ovvero dal Sig. Tomaso de Iulij, Custode dell’Archivio Segreto Vaticano, quali la daranno gratis in nome nostro, prima che si stabilisca la vendita, o almeno avanti che si consegnino al compratore le scritture e libri sudetti, sotto pena a quelli che contravverranno tanto nel comprare quanto nel vendere senza licenza, come sopra, di esser tenuti in solido alla refezione di tutti li danni et interessi che per occasione di tale compra e vendita patiranno li padroni delle scritture o altri che in quelle abbiano interesse, et in oltre di tre tratti di corda da darsi subito in pubblico, e di scudi 200 da applicarsi alla R.C.A., de’ quali si promette e si darà

la metà a chi rivelerà le compre e vendite di simili libri e scritture fatte senza licenza, et esso rivelante sarà tenuto segreto.

Per l'istesse ragioni ordiniamo, e commandiamo a tutti li Librari, Pizzicaroli, Battitori, Cartolari, Dipintori, Tamburari, et altri Artegiani che dentro il termine di otto giorni prossimi doppo la pubblicazione del presente Editto debbano aver notificato al suddetto Prefetto dell'Archivio di Castel Sant'Angelo, overo al Custode dell'Archivio Segreto Vaticano quei libri, e scritture di sopra descritte, che si troveranno di avere nelle loro Botteghe, o altrove per uso, e per servizio delle loro arti, e che non arrischino, né presumano sotto qualsivoglia pretesto di sciogliere, dividere, rompere, o guastare detti libri, quanto per adoperarle ad uso delle loro Arti, senza licenza del detto Prefetto dell'Archivio di Castel Sant'Angelo, overo Custode dell'Archivio Segreto Vaticano, sotto le pene stabilite in detto secondo Capitolo, da eseguirsi irremissibilmente contro li trasgressori.

In tutti i casi di sopra espressi vogliamo, che s'intendano comprese anche le persone Ecclesiastiche tanto Secolari, quanto Regolari, et ogn'altra persona quantunque privilegiata, e degna di speciale menzione; dichiarando che contro li disubbidienti si procederà rigorosamente, anche ex officio ad istanza del Fisco, all'esecuzione delle pene stabilite.

In fede. Dato in Roma in Cam. Apostolica questo dì 30 settembre 1704.

G.B. Spinola Camer.

Prospero Marefoschi Uditore

Silvio de Cavalieri Comm. Gen."

L'editto del camerlengo sopra citato è ribadito con editto del 14 maggio 1712, che riprende letteralmente le disposizioni stabilite nel provvedimento del 1704. L'editto del 3 aprile 1717 del cardinale Spinola estende le pene previste per l'esportazione abusiva anche alla compravendita abusiva di antichità ed opere d'arte.

L'editto del cardinale camerlengo Albani del 25 agosto 1721 conferma le disposizioni precedentemente date in materia di archivi notarili: di ciascun atto notarile va consegnata copia nell'archivio notarile della città in cui l'atto è stato rogato; l'archivio deve essere collocato in un ambiente asciutto e sicuro; si fa divieto agli archivisti di estrarre dall'archivio atti notarili e, qualora ciò sia avvenuto in passato, si impone agli archivisti di riportare tali atti in archivio entro 8 giorni dalla pubblicazione del bando.

Con decreto del Concilio Romano del 1725 si prescrive di redigere l'inventario dei documenti appartenenti ad ogni diocesi, chiesa, capitolo e istituirvi un proprio archivio. La costituzione apostolica "*Maxima vigilantia*" del 14 giugno 1727, promulgata da Benedetto XIII, che meritò non a caso l'appellativo di "papa archivista", stabilisce che entro sei mesi ogni ente ecclesiastico debba istituire un proprio archivio e debba affidarlo ad un archivista. Il bando del 1° giugno 1748 del cardinale camerlengo Silvio Valenti detta norme per assicurare una idonea conservazione alla documentazione presente negli archivi ecclesiastici, nonché in quelli comunali e notarili.

Il 1° dicembre 1742 il cardinal Annibale di S. Clemente vieta la vendita e l'acquisto di qualunque manoscritto “... *se non saranno state rivedute prima da monsignor Antonelli, prefetto dell'Archivio apostolico di Castel S. Angelo, ovvero dal sign. abbate Filippo Antonio Ronconi, prefetto dell'Archivio segreto vaticano: con questo però, che, prese ch'eglino avranno tutte quelle carte, che avranno credute rilevanti, o per le materie di Stato, o per l'interesse delle famiglie private, debbano darle licenze gratis, ad effetto, che delle inutili si possa stabilire la vendita legittimamente, e perché, insieme, i compratori ne possano far uso e liberamente ritenerle; sotto pena a contravenienti, non solamente d'esser tenuti in solidum alla rifezione di tutti i danni ed interessi, che per occasione di simili compre e vendite patiti avessero i padroni delle scritture o altri, che in quelle avessero interesse, e di più di tre tratti di corda da darseli subito in pubblico, e di scudi duecento da applicarsi alla Rev. Camera Apostolica, de' quali se ne promette metà a chi rivelerà l'inosservanza di quanto qui si comanda, con sicurezza che il rivelante sarà tenuto segreto. In secondo luogo ordiniamo e comandiamo a tutti i mercanti, regattieri, librari, pizzicaroli, salumari, arte bianca, cascieri, battilori, cartolari, dipintori, cartonari, focaroli, tamburrari ed a tutti gli altri artisti di qualunque genere e professione, a cui, per la medesima, o frequentemente o alle volte, convenga di far uso di manuscritti, che, dentro il termine di otto giorni, dopo la pubblicazione del presente Editto, debbano aver notificato al sudetto monsign. Antonelli, prefetto dell'Archivio apostolico di Castel S. Angelo, ovvero al sig. abbate Ronconi, prefetto dell'Archivio segreto vaticano, tutti quei manuscritti di sopra espressi, che avranno nelle di loro botteghe, senza poterne in verun conto far uso o toccarli e romperli senza la revisione, e licenza de' sudetti; e, diversamente operando, incorreranno irremissibilmente nelle pene di sopra espresse.*”

Notifichiamo similmente a' medesimi, che questo nostro Editto si fà ad effetto, che non vadano a male i manuscritti buoni, e rimarchevoli, siccome per negligenza, ingordigia e malizia di diversi spesse volte succede. E, però, ritrovandosi scritture buone, si pagheranno queste ai pizzicaroli, ed agli altri artigiani a peso di carta, ed a i librari, similmente, conforme al giusto; purché però non si ritrovassero carte prodotte in giudizio: nel qual caso quei che le avranno comprate pensar dovranno a farsi reintegrare del prezzo da i venditori, ed intanto senza indugio consegneranno l'une e l'altre a monsign. Antonelli, o al sign. abbate Filippo Antonio Ronconi, i quali, trasportate quelle di Stato nei di loro Archivi, si prenderanno il pensiero di mandar le altre agli uffizi di quei notari, avanti di cui saranno state prodotte. In fine vogliamo che contro i trasgressori si proceda anche per via d'inquisizione et ex officio e ad istanza del Fisco”.

L'editto del camerlengo Valenti del 5 gennaio 1750 ribadisce le disposizioni precedenti, affermando che il regime di tutela si applica a “ogni persona, tanto ecclesiastica, quanto secolare, di qualsivoglia stato, grado e condizione” e benché munita di “qualunque sorta di patenti, familiarità, inibizioni, privilegi, indulti ed esenzioni”. Gli stranieri sono pure assoggettati a questa disciplina, sia si tratti di “forestieri ecclesiastici”, soggetti

immediatamente o mediatamente alla Santa Sede, che di “*stranieri*”, sudditi di altri principi, purché si trovino in Roma o nello Stato pontificio. Essi non possono invocare “*alcuna soggetione privativa a qualunque curia o tribunale*”, essendo sufficiente la trasgressione della legislazione di tutela per sottoporli alla giurisdizione del camerlengo. Gli editti stabiliscono tuttavia un termine, perché la normativa svolga la sua efficacia nei loro confronti. Questo termine è fissato in quindici giorni ma si stabilisce che ciò valga solo per gli stranieri che si rechino a Roma dopo la sua pubblicazione, mentre quelli che già vi si trovano sono immediatamente soggetti alle sue prescrizioni. Destinatario delle disposizioni contenute nella legislazione di tutela è quindi qualunque soggetto che si trovi in un determinato rapporto qualificato con il bene tutelato, rapporto che può essere non solo di proprietà, ma anche di possesso o di detenzione, a qualsiasi titolo.

La mancata osservanza delle prescrizioni volte alla tutela delle antichità e delle opere d'arte dà luogo ad una serie di sanzioni. Il loro esame ci permette di comprendere quali comportamenti illeciti il governo pontificio considerasse più pericolosi e pertanto maggiormente necessitanti di repressione. Le pene più gravi sono riservate all'esportazione abusiva all'estero e al trasferimento abusivo da Roma nello Stato pontificio dei beni tutelati. In questo caso è prevista la confisca dei beni, sia che essi siano rimasti in Roma, in quanto l'esportazione ed il trasferimento sono stati solo tentati, sia che essi vengano a trovarsi in qualunque altro luogo dello Stato. Oltre alla confisca, è stabilita una pena pecuniaria di cinquecento ducati d'oro di camera e pene corporali, “*secondo la qualità delle persone e delitti*”, ad arbitrio del camerlengo. Chi collabori a tali reati, sia aiutando ad incassare ed imballare gli oggetti da trasferire clandestinamente, sia trasportandoli per terra o per acqua, senza essersi prima accertato che sia stata ottenuta la “*licenza*” dal camerlengo, è punito con la pena di tre tratti di corda e di venticinque scudi, oltre alla confisca dei colli contenenti gli oggetti. Per la pena pecuniaria il padrone risponde per il servitore ed il maestro d'arte per l'apprendista. I custodi e gli altri ministri delle porte e dei “*luoghi di passo*” che lasciano transitare cose sottoposte a tutela, senza accertarsi che sia stata rilasciata la licenza e sia stato apposto il sigillo del camerlengo sulle “*casce, balle o altri involti*” contenenti tali cose, sono puniti con la privazione dell'ufficio e con una pena pecuniaria di venticinque scudi e pene corporali ad arbitrio del camerlengo.

L'editto del 16 giugno 1772 del cardinal Rezzonico non si preoccupa più di riservare l'acquisto degli atti messi in vendita alle persone e famiglie interessate, ma considera tali atti alla stessa stregua di quelli di Stato, notarili e giudiziari, e li sequestra senz'altro. A questo esercizio del diritto di rivendicazione fa immediatamente seguire quello di prelazione a beneficio della collettività nel caso che rischino di andare a male i “*manoscritti buoni e rimarchevoli, dalla negligenza, ingordigia e malizia altrui abbandonati ai pizzicagnoli e agli altri artigiani*”; e ne determina il prezzo d'acquisto, che varia secondo il mercante presso il quale si ritrovino. Se sono presso il pizzicagnolo o altro simile, che se ne serve per carta da involto o da straccio, si dovranno comprare a peso. Se invece si rinvencono presso librai, intervenuti a salvare tali beni per poi rivenderli, si pagheranno “*conforme al giusto*”.

Nel campo della conservazione bibliografica ed archivistica, Clemente XIII emana un nuovo regolamento per la Biblioteca Vaticana, molto rigoroso, mentre l'Archivio Segreto acquisisce importanti fondi, come le carte di Clemente XI, rimaste nelle mani degli Albani, e i documenti avignonesi, fatti trasferire da Pio VI. Il chirografo di Pio VII inserito nell'editto Doria Pamphili del 1° ottobre 1802 afferma il principio del godimento pubblico del bene e il divieto di estrazione (esportazione) delle antichità sia pubbliche che private.

L'editto Pacca dell'8 marzo 1819 precisa la normativa sulla salvaguardia di carte, scritture e libri manoscritti; stabilisce un controllo sugli archivi pubblici e privati, impedendone la vendita o la dispersione senza il controllo del prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano e garantendo allo Stato un diritto di prelazione sull'acquisto di tutte le carte rilevanti. Se ne fornisce qui sotto la trascrizione:

“Sopra le Scritture, e Libri Manoscritti.

Bartolomeo per la Misericordia di Dio Vescovo Tuscolano

CARD. PACCA della S. R. C. Camerlengo.

Quantunque le disposizioni de' Bandi altre volte pubblicati per la conservazione delle Scritture abbiano providamente stabilito che non possono le medesime mettersi in commercio, se prima non sieno riconosciute da' Ministri a ciò deputati: nondimeno siamo informati, che la maliziosa industria di taluni non cessi di farsi lecito per un vil guadagno, di comprare, e vendere indifferentemente codici e Carte Manoscritte, senza la previa ordinata revisione, e senza le debite licenze. Interessato pertanto il Paterno zelo di NOSTRO SIGNORE PIO PAPA VII, felicemente regnante, che non vadano a perire que' Documenti, che aver possono relazione al Principato, o servire ed illustrare la sagra, e profana erudizione in una Città, che ne è il Centro, ha voluto richiamati in pieno vigore i passati Editti, e le pene in essi comminate, onde si tolga ogni qualunque abuso sopra materia cotanto gelosa, come quella di non permettere, che all'ingiurie del tempo, le quali già per se stesse consumano le carte, vi si aggiunga la non curanza, e la colpa eziandio degli Uomini a disperderle, non senza danno delle lettere, ed anche in grave pregiudizio del Pubblico, e del Privato. Quindi d'ordine espresso della SANTITA' SUA, e per autorità del Nostro Ufficio di Camerlengato rinovando, e confermando i Bandi per l'addietro pubblicati su questo particolare, e specialmente quelli de' 30 Settembre 1704, dei 14 Maggio 1712, del primo Dicembre 1742, de' 15 Dicembre 1757, e de' 16 Giugno 1772, ordiniamo e comandiamo, che niuna Persona di qualsivoglia grado, condizione, sesso, e qualità ancorché Ecclesiastica, Secolare, o Regolare, privilegiata, e degna di special menzione ardisca di vendere, benché vero, o presunto Padrone, o di comprare in privato, o in pubblico qualunque sorte di Libri manoscritti, siano essi in Italiano, in Latino, in Ebraico, in Greco, o in qualsivoglia altra lingua, siano in cartapecora, o bambacina, o seta, tanto intieri, quanto divisi, rotti, o sciolti; come pure Istromenti, Processi, Inventari, Citazioni, documenti prodotti, Protocolli, Manuali, Broliardi, Receptorum, o altra scrittura appartenente agli Offizi tanto Civile che Criminale, Lettere, Bolle, Brevi, e Diplomi manoscritti, Carte Ecclesiastiche, specialmente se di Congregazioni, e Tribunali, Archivi di Case Magnatizie, e del Governo, Case

Religiose, e Luoghi Pii , e qualunque altro Libro manoscritto, sott'ogni nome e titolo, se non siano state per lo innanzi rivedute da Monsignor Marino Marini Prefetto degli Archivi Segreti del Vaticano, o da altra persona, che sia stata dal medesimo specialmente deputata, volendo però, che prese che essi abbiano tutti le Carte rilevanti, o per le materie di Stato, o per le pubbliche Biblioteche, o per l'interesse delle Famiglie private, debbano dare le Licenze gratuitamente, ad effetto che dell'inutili si possa stabilire la vendita legittimamente, ed i Compratori possano non meno liberamente ritenerle e farne l'uso che più loro piacesse, sotto pena a' Contravventori non solamente d'essere tenuti in solidum alla refezione di tutti i danni, ed interessi, che per occasione di simili compre o vendite avessero patito i Padroni delle Scritture, o altri, che in quelle avessero interesse, ma di soggiacere inoltre al pagamento di Scudi Duecento, da applicarsi ai Luoghi Pii che per ragione di Nostra rappresentanza ci sono soggetti, preservandone la metà, a favore di chi rivelasse l'inosservanza delle presenti disposizioni, che sarà tenuto secreto. Vogliamo poi che tutti i Mercanti, Rigattieri, Libraj, Pizzicaroli, Salumari, e Artebianca, Orzaroli, Casciari, Battilori, Cartolari, Dipintori, Focaroli, Tamburari, Stracciaroli, Tabaccari, ed ogni altro Artista di qualunque genere, o professione a cui per la medesima, o frequentemente, o alle volte convenga far uso de' Manoscritti, che debbano entro il termine di otto giorni dopo la pubblicazione del presente aver notificato al suddetto Monsignor Marini, tutti i Manoscritti di sopra espressi, che avranno nelle loro Botteghe, senza poterne in verun conto far uso, e toccarli, o romperli, senza la debita revisione, e licenza; e diversamente operando incorreranno irremissibilmente nelle pene precedentemente comminate. I Librai non potranno pubblicare Cataloghi dei suddetti Manoscritti, se prima non siano stati questi riveduti dal Mentovato Monsignor Marini allo stesso oggetto di ricuperarli ai legittimi padroni o di comprarli a preferenza, o di lasciarne libero l'uso. Il primario scopo del presente Nostro Editto essendo quello di evitare il deperimento dei Manoscritti buoni, e rimarchevoli, come suole frequentemente avvenire per altrui ingordigia, negligenza, o malizia, quindi notificiamo che ritrovandosi scritture buone, si pagheranno queste ai Pizzicaroli, ed agli altri Artigiani a peso di Carta, del pari che ai Librai secondo l'equo e l'onesto; purché non si trovassero Carte riprodotte in Giudizio, nel qual caso quei che l'avranno comprate, pensar dovranno a farsi reintegrare del prezzo dai Venditori, rimanendo a carico del ridetto Monsignor Marini di mandare le medesime Carte prodotte in giudizio negli Uffici di quei Notari per gli Atti, di cui erano state prodotte, e le altre Scritture o Manoscritti scelti alle rispettive destinazioni. Che se i divisati Venditori di Carte, e Libri Manoscritti non fossero veri, o presunti padroni, ma gli avessero tolti, e derubati, saranno puniti con la detenzione ed anche con l'Opera publica, per un anno secondo la qualità de' casi, e delle persone, e con essi loro chi tenesse mano a favorire il furto, e comprare gli oggetti derubati. La stessa ragione di comune utilità ci obbliga ad estendere le precedenti provvidenze e pene contro que' nemici del pubblico bene, che derubano non solo Manoscritti nelle pubbliche Biblioteche, ma libri stampati, o che ne lacerano, strappano, e portano via fogli o carte incise in

Rame, e colorate, con rovina dell'opera intera, spesso rara, e costosissima, che si rende inutile, procedendo contro di loro anche per la restituzione degli oggetti derubati o guastati, e per la refezione di tutti i danni. Avverta pertanto ciascuno ad osservare, quanto viene prescritto, perché contro i Trasgressori si procederà ancora, per inquisizione, ex officio, ed in ogni altro miglior modo più proficuo al Fisco dichiarando caduti in commissum le carte, e libri, che saranno sorpresi in contravvenzione. Ed il presente Editto affisso, e pubblicato che sarà ne' luoghi soliti di questi alma Città di Roma, vogliamo, che astringa ciascuno alla diligente osservanza, come se gli fosse stato personalmente intimato; ed a maggior cautela comandiamo, che ciascun Bottegario compreso nel presente Editto sia obbligato di ritenerne affissa nella propria Bottega una Copia sotto la pena di Scudi Dieci.

Dato in Camera Apostolica questo dì 8 Marzo 1819

B. CARD- PACCA Camerlengo.

Domenico Attanasio Uditore

Gioacchino Maria Farinelli Segr. e Cancel. della R. C. A.”

Il 7 aprile 1820 lo Stato della Chiesa emana un nuovo provvedimento, l'editto del cardinale Pacca, che diviene il testo legislativo da applicarsi agli uffici statali e agli “*archivi di case magnatizie*”. L'editto Pacca affronta numerosi punti: la tutela è estesa a molte tipologie di beni; regola gli scavi archeologici; stabilisce regole per le esportazioni; introduce il principio della catalogazione; prevede vincoli anche sui beni privati; istituisce specifici organi di controllo. È il primo ed organico provvedimento di protezione artistica e storica, nonché di catalogazione degli oggetti di antichità ed arte delle Chiese.

Gregorio XVI nel 1839 nomina una Congregazione per lo scarto, che formula una proposta, approvata dal sovrano il 30 gennaio 1839. Si precisa “*Che le carte residuali [risultanti dallo scarto] de' diversi dicasteri giudiziari e amministrativi si dispongono per modo che quelle di ciascun dicastero siano collocate per intero separatamente da quelle degli altri*”.

III-r) Normativa del Regno di Napoli (1302-1504) Regno di Sicilia (1504-1734), Regni delle Sicilie al di qua e a di là del faro (1734-1816), Regno delle Due Sicilie (1816-1860).

Secondo il *Liber constitutionum Regni Siciliae* o *Liber Augustalis*, promulgato nel 1231, la conservazione di determinati documenti “*in archivio nostrae Curiae*” è disposta da Federico II affinché da essi “*probatio efficax et dilucida possit assumi*” (*Constitutiones Regni Siciliae*, Lib. II, Tit. V, *De exhibendis malefactoribus et suspectis*).

Nella seconda metà del Duecento, in età angioina, si provvede a un intervento di concentrazione a Napoli delle scritture disseminate per il Regno; tale archivio fu poi, nel corso dell'età spagnola, trasferito presso Castel Capuano insieme ai principali uffici del Regno. Emerge in modo particolare un'attenta conservazione delle scritture giudiziarie, allo scopo di evitare la falsificazione o

la sottrazione di documenti e di garantire, così, al sovrano uno strumento sia per presentarsi come protettore dei diritti dei sudditi, sia per imporre il pieno riconoscimento della propria autorità. In Sicilia, fin dall'ultimo decennio del Quattrocento, la concentrazione delle scritture, come nel caso dell'archivio della Real Cancelleria, viene considerato un mezzo fondamentale per l'accertamento delle proprietà spettanti da un lato al demanio reale e dall'altro ai feudatari e alla Chiesa. Questo stesso desiderio di controllo si riflette anche sulla documentazione non governativa, come gli atti notarili, portando all'istituzione, a Napoli, di un archivio dei contratti, che avrebbe dovuto conservare i contratti, i testamenti e le altre scritture dei notai, con un evidente tentativo, da un lato, di imporre un controllo centrale sulla documentazione privata da parte dell'autorità, dall'altro, di fornire maggiori garanzie ai sudditi che avrebbero potuto richiedere più facilmente copia legale di tutta la documentazione. Anche le norme sul funzionamento dell'archivio della Camera della sommaria a Napoli nel XIV secolo evidenziano la volontà di esercitare un rigoroso controllo attraverso disposizioni che imponevano agli *archivarii* della Camera limiti molto rigorosi sulla possibilità di fare copie delle scritture conservate e che sancivano il divieto assoluto di estrarre dall'archivio "*originales scripturae, regesta, rationes, privilegia, acta seu monumenta quecumque*". Parallelamente, in Sicilia, si assiste anche alla esigenza di recuperare la documentazione in possesso di funzionari deceduti, come dimostra un ordine viceregio datato a Palermo l'11 febbraio 1473, che stabilisce l'incameramento delle scritture fiscali conservate a Catania da un percettore di imposte defunto, nella consapevolezza che solo l'ingresso in archivio di queste carte avrebbe potuto garantire i diritti spettanti alla Corona.

Nel 1786, con la prammatica del 6 gennaio, Ferdinando IV costituì un primo archivio pubblico nel Regno di Napoli. Si trattava del "*Pubblico generale archivio per la registrazione e conservazione di tutte le scritture e contratti che partoriscono azione reale ed ipotecaria*". Il nuovo istituto, in sostanza un antecedente del moderno archivio notarile, entrò in attività nel novembre di quello stesso anno.

Gioacchino Murat emanò il regolamento sul notariato del 3 gennaio 1809, con cui stabilì, in ogni capoluogo di provincia, l'istituzione di "*un archivio generale in cui si raccolgono e custodiscono i protocolli, i repertori, le filze originali, i segni dei tabellionati dei notai defunti, le scritture, i rogiti e i libri che trovansi presentemente uniti e conservati negli altri archivi del circondario*". In conformità con l'ordinamento francese, l'Archivio così costituito era dichiarato pubblico nel senso che potevano accedervi i cittadini per ricerche di storia e l'attestazione dei propri diritti.

Lo stesso Murat, sulla scia dell'intervento di concentrazione effettuato in età angioina, costituì l'Archivio generale del Regno (il precedente storico dell'attuale Archivio di Stato di Napoli) con regio decreto del 22 dicembre 1808, allo scopo di concentrare in un unico istituto e di mettere a disposizione degli studiosi di storia patria gli archivi provenienti dalle magistrature centrali del Regno, considerate antiche, perché soppresse dal nuovo regime instaurato nel 1806.

Fra i principali nuclei documentari, concentrati in Castel Capuano, vanno ricordati almeno l'*Archivio dei Quinternioni*, contenente i registri in cui erano trascritti i privilegi concessi dal sovrano in materia feudale e di nobiltà, l'*Archivio del Cedolario*, ruolo dell'imposta a carico dei feudatari, l'*Archivio delle Significatorie*, notificazioni dell'ammontare del debito di un percettore di imposte dello Stato, l'*Archivio del patrimonio dei fiscali e degli arrendamenti*, registri delle partite di assegnamenti sulle entrate dello Stato disposti a favore dei creditori (il Debito pubblico), l'*Archivio della Zecca*.

Con il Regolamento del 16 luglio 1812, anche gli archivi delle magistrature giudiziarie della capitale vennero concentrati nell'Archivio Generale in Napoli (successivamente denominato Grande Archivio). Queste disposizioni trovarono una sostanziale conferma, dopo la restaurazione borbonica, con la legge del 12 novembre 1818 ("*Legge organica degli archivi del Regno*"), con la quale il processo di concentrazione dei documenti delle "antiche" istituzioni sopprese dai francesi giunse a compimento, e con il Regolamento che istituiva anche un Archivio provinciale in ogni capoluogo di provincia della parte continentale del Regno, con il compito di conservare i documenti delle antiche e delle nuove giurisdizioni e di tutte le amministrazioni pubbliche comprese nel territorio della provincia. Archivi "*suppletori*", dipendenti, in qualità di "*sezioni*", dagli Archivi provinciali, sarebbero stati istituiti in quelle province in cui le Corti e i Tribunali non risiedevano nei capoluoghi delle Intendenze (istituzioni equivalenti alle moderne prefetture).

In sostanziale continuità con l'amministrazione murattiana si pone la legge borbonica sul notariato del 23 novembre 1819, confermando come la continuità fra decennio francese e restaurazione borbonica sia particolarmente evidente anche nell'ambito della storia degli archivi.

Con decreto del 26 ottobre 1841 ("*Per l'immissione nel Grande Archivio di Napoli e negli Archivi provinciali delle carte appartenenti alle diverse pubbliche amministrazioni*"), fu stabilito che ogni cinque anni "*tutte le carte indistintamente [riferibili ad affari esauriti], a qualunque ramo appartengano, debbono depositarsi nel Grande Archivio di Napoli, in esecuzione della legge del 12 novembre 1818*". Lo stesso criterio era prescritto per gli Archivi provinciali.

Nel corso della seconda metà del secolo XVIII anche a Palermo si poneva in modo pressante la necessità di aggregare, per conservarle, le carte di vari uffici, al fine di evitare il rischio della dispersione delle stesse segnalato già nel 1762: "*si conobbe sin dall'anno 1762 che l'archivio del Tribunale del Real Patrimonio e tutte le scritture alla Real Azienda e al Real Erario appartenenti erano in pessimo stato e mal situate; alcune perché in luoghi umidi ed oscuri, altre perché separate in diversi luoghi del Palazzo, ed altre finalmente che trovansi in case di particolari persone situate*" (Archivio di Stato di Palermo, *Real Segreteria, Rappresentanze Palermo, Incartamenti*, b. 1166, Memoria riguardante la costruzione dell'intero Archivio reale, Palermo, 1792, aprile 5).

Infatti, in Sicilia, l'affidamento *alias* la "*vendita*", consolidatasi nel corso dei lustri, di determinate funzioni ai "*particolari*", contribuiva in modo incisivo

alla dispersione del patrimonio documentario. Muovendo dalla considerazione del non ottimale stato di conservazione, sorgeva la necessità di individuare, ovvero realizzare *ex novo*, idonei locali all'interno dei quali poter concentrare e conservare i tanti archivi antichi e dispersi. Fra il 1786 ed il 1790 il viceré Caramanico stabiliva di ricavare, nel Palazzo reale, un nuovo locale destinato alla conservazione del *Tribunale del Real Patrimonio*, uno fra i più importanti e consistenti complessi documentari che si conservano, ancora oggi, all'interno dell'Istituto archivistico palermitano.

Con dispaccio del 17 gennaio 1787, fu disposto che il Maestro Portolano trasferisse *“le carte delle cose finite”* relative ai Regii Caricatori *“nella camera del real palazzo e la corrente scrittura resti in casa del Maestro Portulano per l'uso prontuario”*. E ancora prima, *“nell'anno 1778, quando abolì la Giunta Gesuitica ordinò la M.S. con reale dispaccio del 1 agosto 1778 fra gli altri capitoli che resti a cura del Tribunale del Real Patrimonio trovare nel real palazzo un luogo dove potessero situarsi ed unirsi alle sue officine tutte le carte e scritture della Segreteria, Archivio, Contadoria, Tesoreria, Percettoria e di Maestro Notaro delli beni dell'Azienda Gesuitica”* (Archivio di Stato di Palermo, *ibidem*).

Si applicarono anche in Sicilia le disposizioni adottate per il Regno di Napoli da Gioacchino Murat. Il dispaccio dell'11 febbraio 1814 stabiliva l'istituzione, in Palermo, di un archivio generale alle dipendenze del Ripartimento delle Finanze del Ministero e Real Segreteria, presso il Luogotenente Generale. Dopo aver riassunto i provvedimenti presi per la riorganizzazione amministrativa del regno, il dispaccio afferma: *“queste considerazioni hanno determinato S.A.R. ad ordinare la riunione di tutti gli Archivi in altra unica Officina sotto l'ispezione e la direzione di un Ufficiale, il quale come Archivario Generale raccolga tutte le scritture, le riunisca e le disponga in modo quanto sia facile ad ognuno di aver quelle notizie che gli sono necessarie”*.

Nel 1816 i due Regni, di Napoli e di Sicilia, vennero uniti nel Regno delle Due Sicilie, dopo il rientro dei Borboni. La *“Legge organica degli archivi”*, del 12 novembre 1818, fissò norme omogenee sull'organizzazione archivistica per salvaguardare *“il bene dello Stato e la sicurezza dei particolari interessi e le nostre sovrane cure nella buona conservazione delle carte destinate al pubblico uso ed alle notizie utili per la storia patria (...) volendo stabilire una norma costante ed uniforme per raccogliere e classificare, sì in Napoli che nelle provincie, tutte le carte che interessano lo Stato ed i particolari”*.

Nel novembre 1824, il Luogotenente generale del Regno, Marchese delle Favare, rivolgendosi all'Archivario generale Di Maio, a fronte delle difficoltà incontrate per procedere al concentramento degli archivi dispersi, scrisse: *“restano tutt'ora alquanti Archivj in potere di tanti soggetti, i quali senza alcuna responsabilità diretta li rendono venali in pregiudizio dei particolari, estraendo delle copie abusivamente. Quindi ad evitare questi disordini ho conformemente alla proposizione da Lei inoltrata risoluto che siano a Lei medesimo passate le chiavi e le scritture tutte de' seguenti Officj cioè:*

degli interi Archivi dell'abolito Tribunale del Real Patrimonio
 riguardanti tanto il ramo Amministrativo quanto il giudiziario;
 della Segreteria di esso abolito Tribunale;
 dell'Ufficio del Luogotenente di Protonotaro;
 dell'Archivio di Protonotaro;
 dell'Ufficio di Protonotaro della Camera Regiale;
 dell'Archivio del Catasto;
 della scrittura degli aboliti grandi Camerari;
 dell'abolito Ufficio della mezz'annata;
 dell'Archivio dell'abolito Tribunale del Concistoro;
 dell'Ufficio di Maestro Notaro dell'Udienza Generale;
 dell'Archivio del Tribunale della Regia Gran Corte;
 dell'Archivio della Giunta de' Presidenti e Consultore in una colle carte
 appartenenti alla Segreteria della medesima;
 dell'Ufficio di Maestro Segreto che possedevansi dal Marchese Buglio.

E dell'Archivio de' Notari defunti affinché messi in sicuro, e sotto la di Lei
 custodia, a tenore de' Reali Stabilimenti, Ella disponga che in tutti quelli che
 possano per ora restare nelli stessi locali ove esistono vi si destinassero gli
 Ufficiali che saranno necessari, per coordinarli nelli medesimi e per quelli che
 non possano o non debbano restare nei locali, ove attualmente esistono, si
 procurasse di trasportarli nello Archivio Generale colla massima economia e
 risparmio del Regio Erario".

III-s) Conclusioni.

Dall'esame della rassegna normativa degli Stati preunitari fin qui
 esposta, appare evidente che gli atti prodotti dalle varie Amministrazioni di detti
 Stati, nonché quelli prodotti per regolare ed attestare i diritti dei privati nelle
 varie vicende della vita, in quanto "*pubbliche scritture istituite e ordinate fino
 da' secoli più remoti, a perpetuare, non meno la memoria de' fatti più
 importanti, che la prova legittima de' contratti, delle ultime volontà e de' negozi
 tutti che interessano scambievolmente la società*", e quindi "*rilevanti, o per le
 materie di Stato, o per l'interesse delle famiglie private*" sono
 consustanzialmente atti di utilità pubblica e pertanto irrinunciabile e pubblica ne
 è, *ab origine*, la loro proprietà, di modo che, è fatto espresso divieto "*a
 qualsivoglia Notaro e ad ogni altra persona di qual si sia stato, grado e
 conditione, ...l'alienare, vendere, impegnare, o in qualsivoglia modo contrattare
 alcune fonte di Istromenti, di contratti, testamenti e altre ultime volontà...*".

Anzi, è espressamente disposto che "*Tutti li Notari, o altri, ch'avessero
 avuto facoltà ... di poter rogare nello stato ...dovranno ... portare o mandare
 all'Archivio...una copia degli Istromenti*", ovvero gli originali, se, in ragione
 delle modalità di redazione di atti facenti fede pubblica, essi siano stati redatti in
 unico originale.

Ed è altresì vietato, in tutte le legislazioni esaminate, “... di tenere carte di ragione del Nostro Archivio fuori del fabbricato del medesimo; e perciò ordiniamo che vi sieno immediatamente trasportate, collocate, e distribuite col miglior ordine possibile, ...e che immediatamente siano restituite al medesimo Archivio tutte quelle carte, che a misura delle occorrenze, furono consegnate a qualunque persona del Nostro Regio servizio...”.

Allo stesso modo, in tutte le legislazioni esaminate, è contenuta la previsione che “Alla morte di qualunque Ministro ..., o di qualunque altro impiegato ... presso cui debbano essere carte di Nostro servizio, sarà obbligo degli archivisti, ... di portarsi nelle case dei defunti...per raccogliere, sigillarle e farle trasportare all’Archivio”.

Ovviamente il detto regime di proprietà pubblica indefettibile (che il R.D. n. 1163/1911 qualifica giuridicamente come regime demaniale) non riguarda solo gli atti amministrativi o gli atti giurisdizionali conclusivi dei vari procedimenti, amministrativi o giudiziari, ma anche tutti i documenti prodotti nel corso delle relative attività istruttorie o dibattimentali, ivi compresi gli eventuali atti prodotti dai privati ed indirizzati alle varie amministrazioni per dare avvio ai diversi procedimenti, se questi ultimi sono stati posti in essere a seguito di istanza o di esposto/denuncia da parte dei privati.

Al medesimo regime giuridico sono sottoposti, oltre agli atti delle varie amministrazioni pubbliche, non solo gli atti notarili in senso proprio, ma pure tutti gli atti, comunque redatti, anche per ufficio di privati, che facciano pubblica fede della sorte dei diritti che per loro mezzo sono oggetto di specifica regolazione fra privati.

Basti por mente, in proposito, alla peculiare condizione giuridica degli ebrei, i quali, fuori da Roma, non avevano notai propri cui rivolgersi per rogare i propri atti, e non sempre decidevano di rivolgersi a notai cristiani, ragion per cui provvedevano alla regolazione degli affari mediante scritture private, redatte con tutte le formalità richieste per gli atti pubblici, che erano considerate ed avevano valenza di atti pubblici a tutti gli effetti, con riflessi anche sul loro regime giuridico.

Pertanto l’emersione, al di fuori delle loro sedi istituzionali (gli archivi di Stato), di atti ascrivibili alle tipologie testé descritte, comporta, per il soprintendente archivistico competente per territorio, il dovere di attivare l’azione di rivendica, a termini dell’articolo 76 del R.D. n. 1163/1911, a meno che il privato possessore di detti documenti non ne possa dimostrare la lecita disponibilità.

Peraltro, è da dire che la detta normativa ha continuato a trovare applicazione, quasi senza soluzione di continuità, anche dopo l’Unità d’Italia, in virtù della L. 28 giugno 1871, n. 286 (che è tuttora vigente, a norma dell’articolo 14 della L. 28 novembre 2005, n. 246, per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, all’articolo 1, comma 2, ed all’Allegato 2, Atto n. 10), la quale ha stabilito che le disposizioni degli Stati preunitari che avessero ad

oggetto il patrimonio storico od artistico permanevano in vigore finché il nuovo Stato unitario non avesse “*provveduto con legge generale*” a disciplinare le relative materie.

Premesso quanto sopra, e rilevata la continuità normativa tra le disposizioni dei diversi Stati preunitari, analiticamente esposte, e quelle dello Stato unitario prima del 1939, appare pacificamente dimostrato il permanere della natura pubblica (e, dunque, l’inalienabilità) dei documenti emanati dalle autorità statali e di quelli privati aventi pubblica fede, con particolare riguardo per quelli giudiziari, amministrativi e, in linea generale, come già evidenziato dal parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, con la nota n. 16757 del 27 settembre 2013, per “*i documenti rappresentativi di atti formati dal soggetto pubblico attraverso i quali il medesimo soggetto esercita un potere o compie una manifestazione di volontà o una dichiarazione di apprezzabile rilevanza e che, per la loro stessa genesi, caratteri e fini, sono destinati altresì ad essere necessariamente custoditi dalla stessa o da altra pubblica amministrazione (ad esempio, senza pretesa di esaustività: atti legislativi e normativi in genere, atti provvedimentali assunti in qualunque forma, atti costituenti esercizio di potere giurisdizionale, contratti, negozi unilaterali, ecc.)*”.

Giova, altresì, rammentare quanto ulteriormente evidenziato nel citato parere dell’Ufficio legislativo del 27 settembre 2013 (che rivede e precisa quello contenuto nella nota n. 20517 del 22 novembre 2012, al fine di “*sgombrare il campo ad ogni possibile equivoco o strumentale interpretazione del precedente parere*”):

“*Come già evidenziato nel parere di questo Ufficio prot. n.20517 del 22 novembre 2012, il Codice civile reca l’affermazione inequivoca del generale carattere demaniale degli archivi pubblici. In particolare, l’articolo 822, secondo comma, cc ha espressamente attribuito carattere demaniale alle “raccolte” degli archivi appartenenti allo Stato. La demanialità, inoltre, è estesa alle raccolte archivistiche appartenenti alle regioni e agli enti locali in virtù, rispettivamente, dell’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e dell’articolo 824 del Codice civile.*

Successivamente all’entrata in vigore del Codice, il d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ha ribadito la natura demaniale degli archivi, stabilendo, al contempo, la “inalienabilità” dei singoli documenti (articolo 18), intesa quest’ultima, da parte della migliore dottrina, come idonea a fondare la qualificazione del regime giuridico di tali beni in termini di appartenenza al patrimonio indisponibile (così A. M. Sandulli, Documento – diritto amministrativo, in Enciclopedia del diritto, vol. XIII, 1964, p. 608).

Tale sistematizzazione è rimasta immutata con l’avvento del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ove – fermo restando che tanto gli archivi quanto i singoli documenti appartenenti allo Stato, a enti territoriali, nonché a ogni altro ente ed istituto pubblico costituiscono beni culturali (articolo 10, comma 2, lett. b) – si conferma il carattere demaniale degli archivi appartenenti allo Stato,

alle regioni o agli enti territoriali (articolo 53, comma 1) e il regime di inalienabilità dei singoli documenti (articolo 54, comma 2, lettera c). Questi ultimi, poi, secondo la dottrina, vanno intesi come documenti non legati ad altri da vincolo archivistico, ossia come carte che non sono riconducibili a uno specifico archivio.

Peraltro, ... può senz'altro concludersi nel senso che attualmente non sussista una sostanziale differenza nel regime giuridico degli archivi rispetto a quello dei singoli documenti, posto che per entrambe le categorie di beni il comma 4 dell'articolo 54 del Codice stabilisce che essi "possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal titolo II della presente Parte". Si tratta, in altri termini, di beni di necessaria appartenenza pubblica (salvo, come si vedrà, il venir meno nei modi di legge del vincolo archivistico, mediante operazioni di scarto), per i quali non è in ogni caso consentita l'alienazione (articolo 56, comma 1, lettera a) e che devono essere per loro natura destinati alla pubblica fruizione.

D'altra parte, deve escludersi, tanto rispetto agli archivi (demaniali) quanto rispetto ai singoli documenti (inalienabili) l'eventualità dell'usucapione, che è, in ogni caso, preclusa dal disposto dell'articolo 1145, primo comma, del Codice civile, in base al quale "Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto".

Quanto alla eventuale cessazione della demanialità, questa può operare nel caso di effettuazione di operazioni di scarto, che hanno carattere non solo fisiologico, ma addirittura necessario (articolo 41, comma 3). Queste operazioni, determinando il venir meno dell'originario vincolo archivistico, comportano il venir meno della destinazione dei documenti interessati all'uso pubblico e quindi la cessazione del regime di demanialità e l'inclusione nel patrimonio disponibile del soggetto pubblico (A. M. Sandulli, cit., p. 609).

E', invece, da escludersi che la demanialità possa cessare a causa della mera sottrazione di fatto di un documento o di una serie documentale all'archivio pubblico cui appartiene, come potrebbe avvenire, ad esempio, in caso di fatto illecito. Ciò in quanto il carattere della demanialità è strettamente legato alla sussistenza del vincolo archivistico, il quale può cessare soltanto ove la non (ulteriore) utilità del documento alle pubbliche raccolte in vista della conservazione di lungo periodo sia stata accertata dall'amministrazione nei modi di legge (scarto). Trattandosi, infatti, come detto, di beni di appartenenza pubblica necessaria e di necessaria destinazione all'uso pubblico, non è concepibile che il carattere della demanialità possa dipendere da mere vicende di fatto o – a fortiori – da fatti illeciti.”.

Questa conclusione è altresì suffragata dalla relazione del Guardasigilli al Codice civile, ove si legge che “Avulsi nei modi di legge dalla raccolta, (e, quindi, solo in questo caso, n.d.r.) i beni che ne fanno parte si sottraggono al regime del demanio pubblico.”. Ancor più chiara, sul punto, è la relazione al D.P.R. n. 1409/1963 (recante “Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato”, di cui permangono in vigore solo le disposizioni espressamente indicate nell'Allegato 1, Atto n. 1911 del relativo Elenco, del

D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179), nella quale si rinviene l'espressa affermazione che *"il singolo documento rubato, smarrito o comunque sottratto in mera via di fatto alla raccolta non perde il carattere demaniale. Soltanto una formale sdemanializzazione (da ritenersi implicita nelle operazioni di scarto regolarmente approvate) può far perdere al singolo "pezzo" della raccolta il suo carattere demaniale"*.

Precedentemente il relatore è ancora più chiaro *"gli archivi e i documenti stanno con l'ente o persona che li produce in un rapporto intrinsecamente diverso da quello dei quadri, delle statue e dei libri. Non deve infatti mai dimenticarsi la finalità pratica che porta alla nascita degli archivi; finalità che, quando si tratta di pubbliche amministrazioni, crea un rapporto diretto, funzionale, fra amministrazione e i singoli suoi documenti, e non soltanto con la "raccolta degli archivi" o con gli archivi considerati nel loro complesso unitario. Non è soltanto il fine dell'uso culturale, assunto dallo Stato fra quelli di interesse pubblico, che spinge dunque a dichiarare demaniali gli archivi, ma il modo stesso con cui nascono i documenti dello Stato, quali mezzi ineliminabili per lo svolgimento dell'azione dello Stato stesso. E il codice, parlando giustamente degli archivi che appartengono allo Stato e non soltanto degli "archivi di Stato" (degli istituti cioè cui i documenti passano quando la finalità culturale diviene prevalente, e che possono conservare anche documenti di origine privata) costringe, in virtù di questa sua ampia dizione, a considerare anche il particolare rapporto intercorrente fra la pubblica amministrazione e i suoi documenti, rapporto che, trasferito sul terreno della proprietà, sembrerebbe ovvio dover assumere la forma più intensa di proprietà pubblicistica, che è appunto il demanio"*.

E più oltre *"Né occorre, deve aggiungersi, che il "pezzo", quando si tratta di pubbliche amministrazioni, sia stato materialmente collocato in archivio perché esso acquisti la fisionomia di elemento costitutivo della "raccolta": infatti un documento nato nell'ambito della pubblica amministrazione fa sempre idealmente parte dell'archivio cui spetta e non può non spettare."*

Va, tuttavia rilevato che tutte le disposizioni in precedenza rammentate e susseguite nei secoli, non hanno impedito la dispersione di documenti pubblici. Ove gli stessi ricompaiano sul mercato è obbligatoria, da parte delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, l'azione di rivendica per la loro indubitabile natura pubblica.

IV. Raccolte archivistiche e singoli documenti di pertinenza pubblica: la disciplina normativa delle operazioni di scarto dei documenti privi di interesse storico o amministrativo.

IV-a) La normativa del 1875.

Già il R.D. n. 2552/1875 regolamentava sia la tenuta degli archivi da parte delle varie amministrazioni, fino al momento del versamento dei relativi atti presso i competenti archivi di Stato, sia le operazioni di scarto degli atti ritenuti non importanti per la storia o per l'amministrazione, prima del loro versamento presso gli archivi di Stato competenti.

Infatti, la normativa del 1875 disponeva che:

- *“Gli atti dei tribunali e degli uffici amministrativi, finché rimangono presso i medesimi, devono essere raccolti in unico locale per ogni magistratura o ufficio ... Nessuno di questi atti può per alcun motivo venire segregato dagli altri o levato dall'ordine generale della loro conservazione, meno gli stampati, i duplicati, e quelli che non hanno carattere di atto ufficiale, i quali, ... possono annualmente essere venduti o distrutti”* (v. articolo 15 R.D. cit.).

Inoltre, sempre lo stesso R.D. sanciva che:

- era necessario, prima di accogliere in deposito i documenti prodotti dalle singole amministrazioni, che i direttori degli archivi esaminassero *“se alcuna (scil.: delle ‘carte’ che le singole amministrazioni intendevano depositare) possa venire distrutta senza danno della storia o dell'amministrazione”*. Tali *“... proposte, ... sono spedite al sovrintendente, che le trasmette col proprio avviso al ministro ...”* (v. articolo 21 R.D. cit.);

- era altresì necessario che *“Gli archivi delle provincie, dei comuni, dei corpi morali, ... non che quelli delle curie diocesane e delle dignità ecclesiastiche pel tempo in cui esse esercitarono civile giurisdizione”* fossero custoditi ordinatamente dai vari enti cui appartenevano e che fossero soggetti *“... alla vigilanza dei sovrintendenti”* (v. articolo 22 R.D. cit.).

Quindi, secondo i principi, gli indirizzi ed i criteri ricavabili dalle disposizioni testé rammentate, all'indomani dell'Unità d'Italia:

- le amministrazioni statali, compresa l'amministrazione giudiziaria, finché rimanevano in possesso degli atti da esse prodotti, dovevano tenerli raccolti in unico locale per ogni ufficio, secondo l'ordine generale ad essi dato, senza creare nuclei separati di documentazione, fatti salvi gli stampati e i duplicati di detti atti, che potevano essere *“venduti o distrutti”*;

- gli atti che dovevano essere versati agli archivi, prima di detta operazione, dovevano essere sottoposti ad una preventiva verifica circa la loro effettiva importanza, intesa a valutare se si potesse eventualmente procedere alla loro distruzione senza che ciò provocasse danno alcuno per la storia o per l'amministrazione cui appartenevano.

IV-b) La normativa del 1911.

Anche il successivo R.D. n. 1163/1911, in continuità con le disposizioni testé richiamate, ma recando una disciplina più organica con riguardo alle operazioni di scarto, stabiliva in proposito che:

- *“Nelle province in cui non sia stato ancora costituito un archivio, ogni magistratura od ufficio conserverà i propri atti e quelli delle magistrature e degli uffici cessati che gli saranno affidati dal ministero”* (v. articolo 66, secondo comma, R.D. ult. cit.);

- *“Gli atti dei tribunali e degli uffici amministrativi finché rimangono presso i medesimi, devono essere raccolti in un unico locale per ogni magistratura od ufficio ed affidati alla custodia di un solo impiegato. Nessuno di questi atti può venire segregato dagli altri o spostato dall'ordine di classificazione, meno i duplicati e gli altri atti dei quali sia accertata l'inutilità della conservazione.*

Quali siano gli atti da eliminare sarà dichiarato, per scritto, da una commissione...

Gli elenchi compilati dalle commissioni suddette, accompagnati da una relazione riassuntiva delle ragioni dell'eliminazione, sono trasmessi ... al ministero... e debbono contenere l'indicazione della data iniziale e di quella terminale di ciascuna serie, la quantità, almeno approssimativa, delle carte relative e i motivi specifici della proposta eliminazione...

Il ministero ... decide definitivamente ... determinando se le carte da eliminare debbono essere bruciate, macerate o cedute in libero uso.” (v. articolo 69, primo, secondo, terzo e quarto comma, R.D. ult. cit.);

- *“Non si farà luogo a versamento di atti, se non previe le operazioni di scarto di cui all'articolo 69 ...”* (v. articolo 70, terzo comma, R.D. ult. cit.);

- *“Le provincie, i comuni, gli enti morali, tanto civili quanto ecclesiastici, e gli istituti da essi dipendenti, ... debbono conservare in buon ordine gli atti dei loro archivi e depositare una copia dell'inventario degli atti stessi nell'archivio di Stato nella cui circoscrizione sono compresi ...*

Saranno, invece, versati negli archivi di Stato gli archivi delle corporazioni religiose soppresse ...” (v. articolo 73, primo e terzo comma, R.D. ult. cit.);

- *“Le provincie, i comuni, e le istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno procedere ad alcuna eliminazione di atti, dei quali reputino inutile la conservazione, se non in seguito ad apposita deliberazione motivata ... cui dovrà essere allegato l'elenco descrittivo delle carte da eliminarsi. Tali deliberazioni saranno assoggettate a speciale approvazione ... previo nulla osta da concedersi dai soprintendenti o direttori degli archivi di Stato competenti per circoscrizione.*

Quando il soprintendente o direttore creda di non poter concedere il nulla osta in base agli elementi forniti dall'amministrazione proponente lo

scarto, ne riferisce al ministero ... il quale decide definitivamente..." (v. articolo 74, primo e secondo comma, R.D. ult. cit.).

Quindi, il nuovo R.D. n. 1163/1911, ad integrazione di quanto già disposto con il R.D. n. 2552/1875, nel ribadire che:

- nelle province in cui non fosse stato ancora costituito un archivio, ogni magistratura od ufficio amministrativo conservava i propri atti e quelli delle magistrature e degli uffici cessati, in attesa di poterli versare in deposito presso il costituendo archivio di Stato;

- i detti atti, in attesa di essere versati, dovevano essere raccolti in un unico locale per ogni magistratura od ufficio e non potevano essere separati fra loro o spostati rispetto all'originario ordine di classificazione, a meno che non si fosse trattato di duplicati o di atti per i quali fosse stata accertata l'inutilità della conservazione;

prescrive, altresì, che:

- per quel che riguarda la individuazione degli atti da versarsi agli archivi di Stato, alle relative operazioni provvedono apposite commissioni, che redigono, a tal proposito relazioni motivate in cui sono riportate, oltre che le ragioni per le quali viene proposta l'eliminazione di alcuni atti, anche una descrizione riassuntiva degli stessi. Su tali proposte decide l'amministrazione centrale archivistica, dando opportune disposizioni in merito al destino ultimo degli atti da eliminare: se essi, cioè, debbano essere bruciati, macerati o ceduti in libero uso all'amministrazione cui appartengono;

- solo dopo le prescritte operazioni di scarto può farsi luogo al versamento degli atti residui, da conservarsi in quanto importanti per ragioni di memoria storica o per ragioni di ordine amministrativo.

IV-c) La normativa recente.

Proprio con riguardo alla organizzazione e al funzionamento delle commissioni deputate alla sorveglianza sugli archivi ed alle conseguenti operazioni di scarto dei documenti degli uffici dello Stato, è stato, da ultimo, emanato il D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37, che, dopo aver regolamentato *ex novo* la composizione e la nomina delle commissioni di sorveglianza sugli archivi, la procedura per la loro costituzione ed il loro funzionamento, nonché le modalità di rinnovo e di proroga delle stesse (v. articoli 2, 3 e 4 del D.P.R. cit.), con riguardo alla individuazione dei documenti da eliminare, alla relativa procedura di scarto, nonché alla modalità di cessione degli atti di cui è stato disposto lo scarto, ha stabilito testualmente che:

“1. I documenti da proporre per lo scarto sono individuati dalle Commissioni di sorveglianza sugli archivi ... nel rispetto dei criteri eventualmente fissati dal piano di conservazione degli archivi, previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, e approvati dalla competente unità organizzativa del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I relativi elenchi, accompagnati da una relazione illustrativa contenente le motivazioni dello scarto, l'indicazione della data iniziale e finale di ciascuna serie, nonché della quantità, almeno approssimativa, dei documenti da eliminare sono trasmessi, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici, al Ministero per i beni e le attività culturali il quale decide sulle proposte di scarto inviando, entro centoventi giorni dal ricevimento degli elenchi, il nulla osta all'ufficio interessato e per conoscenza alla competente amministrazione centrale e determinando, altresì, se i documenti da scartare debbano essere bruciati, macerati o ceduti in libero uso. Trascorso il suddetto termine senza che sia stata adottata alcuna determinazione, tutti i documenti inclusi negli elenchi sono destinati al macero.” (v. articolo 6 D.P.R. cit.);

“1. Al rilascio del nulla osta allo scarto relativamente alle categorie di documenti identificate ai sensi del comma 2, previa individuazione delle Commissioni di cui all'articolo 1, è delegato il soprintendente dell'archivio centrale dello Stato per le amministrazioni centrali e il direttore dell'archivio di Stato competente per territorio per le amministrazioni periferiche, il quale decide entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi. Trascorso tale termine senza che sia stato rilasciato il nulla osta allo scarto, l'amministrazione può disporre la cessione degli atti.

2. Ogni tre anni, con decreto dell'amministrazione competente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e dell'interno, tenuto conto dei criteri previsti dal piano di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, sono individuate le categorie di documenti di cui al comma 1.” (v. articolo 7 D.P.R. cit.);

“1. Le modalità di cessione degli atti di archivio di cui è stato disposto lo scarto, vengono stabilite da ciascuna amministrazione anche attraverso le organizzazioni di volontariato o la Croce Rossa italiana.

2. Le eventuali somme ricavate dalla cessione di cui al comma 1 dovranno essere versate alla Tesoreria dello Stato, imputando le stesse all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato di pertinenza del Tesoro.” (v. articolo 8 D.P.R. cit.).

“1. Le proposte di scarto di documenti sottratti alla libera consultabilità ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, sono inoltrate, per i provvedimenti di competenza al Ministero ... il

quale si pronuncia entro novanta giorni. Trascorso tale termine senza che il Ministero ... si sia pronunciato, l'amministrazione può disporre la cessione degli atti sottratti alla libera consultabilità.” (v. articolo 9 D.P.R. cit.).

Infine il detto D.P.R. n. 37/2001, all'articolo 10 (recante la rubrica “*Abrogazioni*”), con riguardo alla disciplina degli scarti dettata dall'articolo 69 del R.D. n. 1163/1911, dispone:

“1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

[omissis]

b) l'articolo 69, commi 2°, 3° e 4° del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
[omissis]”

Quindi la nuova regolamentazione degli scarti dettata dal D.P.R. n. 37/2001 sostituisce integralmente quella a suo tempo disposta dal R.D. n. 1163/1911.

Con specifico riguardo ai criteri per lo scarto, fissati nel piano di conservazione degli archivi, ed al loro aggiornamento a cadenza triennale, vale la pena di rilevare che il comma 1 dell'articolo 6 ed il comma 2 dell'articolo 7 del D.P.R. n. 37/2001, in precedenza riportati, contengono un riferimento normativo impreciso, in quanto, al momento dell'entrata in vigore del detto D.P.R., l'articolo 19 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428, al quale si fa riferimento nelle citate disposizioni quale fonte di regolazione dei detti criteri, era stato abrogato ad opera dell' articolo 68 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (v. “*Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, recata dal D.P.R. n. 445/2000 in appendice), che in proposito dispone:

“1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.”.

Ed è altresì opportuno rammentare che, ai sensi dell'articolo 69 del citato D.P.R. n. 445/2000, il trasferimento degli atti destinati ad essere conservati presso gli archivi di Stato avviene in conformità alle disposizioni dettate in materia di tutela dei beni culturali. Infatti la norma richiamata testualmente dispone:

“1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.”.

Attualmente l'articolo 41, comma 3 del D. Lgs. 42/2004 ha ribadito che *“Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto”*. A sua volta, l'articolo 3 comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ha sottolineato l'importanza delle operazioni di scarto disponendo che *“Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio”*.

Allo scopo di effettuare le opportune valutazioni per lo scarto, la dottrina archivistica ha previsto la predisposizione di appositi piani di conservazione e scarto (*“Massimari”*) dove vengono indicati i tempi di conservazione delle diverse tipologie documentarie, fino alla conservazione illimitata per i documenti di interesse storico. L'articolo 25 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 attribuiva alle Commissioni di sorveglianza presso le amministrazioni centrali il compito di curarne la compilazione e l'aggiornamento. Detti piani sono stati resi obbligatori per le pubbliche amministrazioni dall'articolo 19, comma 1 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428 ora confluito, come in precedenza evidenziato, nell'articolo 68 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Detti massimari sono già parzialmente disponibili in formato digitale sul sito di questa Direzione generale in una pagina che verrà progressivamente incrementata (<http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/strumenti/piani-di-conservazione-e-massimari-di-scarto>), unitamente a quelli già presenti nella pagina *Progetti di tutela* (<http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/>). Si segnala che i materiali relativi alla documentazione prodotta dalle Università, sono reperibili sul sito del progetto *Procedamus*, al quale partecipa la scrivente Direzione generale (<http://www.procedamus.it/materiali.html>).

Accanto ai massimari, costituiranno un utile riferimento anche i verbali di scarto redatti da ciascuna commissione, nonché la rubrica dei *Versamenti* pubblicata periodicamente sulla *“Rassegna degli Archivi di Stato”*, che aggiorna i dati relativi al patrimonio archivistico conservato.

La rubrica dei versamenti costituirà il punto di riferimento per l'individuazione degli atti a conservazione illimitata che, se rinvenuti in mani private, andranno sottoposti senz'altro a rivendica, accanto ai massimari, laddove prescrivano la conservazione illimitata per le tipologie documentarie in esame.

Al fine della valutazione sulla liceità o meno del possesso di documenti pubblici da parte di privati, gli stessi massimari, integrati eventualmente con i verbali di scarto, costituiranno un'utile guida per individuare i documenti non a conservazione illimitata, per i quali si può ritenere (trascorso il tempo indicato per la conservazione) non più sussistente la caratteristica di bene culturale inalienabile, benché permanga il regime di proprietà pubblica degli atti ad esse pertinenti. Pertanto, per tale particolare tipologia di atti, sarà incombenza dell'amministrazione che tali atti ha prodotto verificare eventualmente la legittimità del possesso degli stessi da parte di privati.

Qualora, invece, risultino in circolazione documenti non riconducibili a tipologie ascrivibili a quelle espressamente previste nei massimari, e puntualmente esplicitate nei verbali di scarto, fermo rimanendo l'obbligo istituzionale per le competenti Soprintendenze archivistiche e bibliografiche di procedere, ai sensi dell'articolo 76, primo comma del R.D. 1163/1911 alla rivendica dei documenti di natura pubblica ovvero, ai sensi degli articoli 10 e 13 del D. Lgs. 42/2004, alla sottoposizione a tutela di quelli che, essendo di proprietà privata, rivestono interesse storico particolarmente importante, è onere del privato, sulla base di un principio di leale collaborazione, rivolgersi alle competenti Soprintendenze archivistiche e bibliografiche per gli accertamenti preventivi di rito in ordine al rilievo o al regime proprietario dei documenti, di cui abbiano a qualunque titolo il possesso.

Resta fermo il potere di accertamento d'ufficio, da parte del Soprintendente, previsto dall'art. 63, comma 5 del D.Lgs.42/2004, nei confronti di coloro che esercitano il commercio dei documenti nonché il potere di esercizio delle verifiche di cui all'articolo 76, secondo comma, del R.D. 1163/1911.

Per quanto riguarda la documentazione prodotta dagli enti pubblici, si rammenta quanto già disposto dall'articolo 22 del R.D. 27 maggio 1875, n. 2552: *“Gli archivi delle province, dei Comuni, dei corpi morali tutelati dal Governo od esistenti per virtù di legge, nonché quelli delle curie diocesane e delle dignità ecclesiastiche pel tempo in cui esse esercitarono civile giurisdizione, devono essere custoditi ordinatamente dalla provincia, dal comune, dal corpo morale, dalla dignità ecclesiastica e sono soggetti alla vigilanza dei sovrintendenti”*. Successivamente Il R.D. 1163/1911 ha stabilito all'articolo 73 che: *“le province, i comuni, gli enti morali, tanto civili quanto ecclesiastici, e gli istituti dipendenti, a qualunque dicastero siano soggetti, debbono conservare in buon ordine gli atti dei loro archivi e depositare una copia dell'inventario degli atti stessi nell'archivio di Stato nella cui circoscrizione sono compresi ed altra copia nell'archivio di Stato di Roma. Nel caso di inadempimento, verrà dal ministero dell'interno stabilito un termine perentorio, trascorso il quale saranno posti in ordine e inventariati, a cura del Governo ed a spese dell'ente possessore, gli atti che fossero da ordinare ed inventariare. Saranno, invece, versati negli archivi di Stato gli archivi delle corporazioni religiose soppresse, eccetto quelli che con speciale disposizione vennero lasciati nella primitiva loro sede, e quelli della cui buona conservazione si avessero sufficienti garanzie”*. L'articolo 74 del medesimo R.D. 1163/1911 ha altresì stabilito che: *“Le province, i comuni e le*

istituzioni pubbliche di beneficenza non potranno procedere ad alcuna eliminazione di atti dei quali reputino inutile ulteriore conservazione, se non in seguito ad apposita deliberazione motivata dei rispettivi consigli, cui dovrà essere allegato l'elenco descrittivo delle carte da eliminarsi. Tali deliberazioni saranno assoggettate a speciale approvazione per parte dei prefetti, previo nulla osta da concedersi dai soprintendenti o direttori degli archivi di Stato competenti per circoscrizione”.

Il D.P.R. 1409/1963, all'articolo 20, tuttora in vigore, a termini del citato D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 Allegato 1, Atto n. 1911 del relativo Elenco, stabilisce che i sovrintendenti archivistici *“qualora accertino che documenti di proprietà degli enti pubblici si trovino in possesso altrui ne informeranno immediatamente l'ente proprietario perché provveda alla tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore l'obbligo di restituire i documenti all'ente”.*

Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, pertanto, segnaleranno agli enti la presenza sul mercato di documenti di carattere storico ad essi pertinenti per l'obbligatoria azione di rivendica da parte di detti enti.

È appena il caso di precisare che eventuali inadempienze, da parte degli enti interessati, andranno tempestivamente segnalate alle competenti autorità inquirenti.

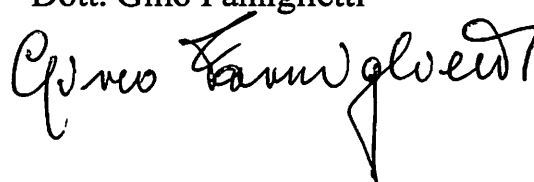
Il presente atto di indirizzo è efficace, per gli uffici destinatari, dal momento della sua pubblicazione sul sito informatico di questa Direzione generale.

A far data da tale momento, è da intendersi abrogata ogni pregressa direttiva, ed ogni atto consultivo, comunque denominati, emanati per il passato in materia.

E' confermata la perdurante efficacia della Circolare n. 69, emanata dall'Ufficio centrale per i beni archivistici (struttura ministeriale centrale all'epoca competente per materia) in data 4 settembre 1986, che ad ogni buon conto si trasmette in allegato alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gino Famiglietti



MP
MTC
OP

CIRCOLARE n. 69/86

Vigilanza sul commercio di materiale documentario di interesse filatelico e prefilatelico

UFFICIO EMANANTE: Ufficio centrale per i beni archivistici - Div. Vigilanza.

DATA E PROTOCOLLO: 4 settembre 1986, n. 3.1745/8764.1.46.

DESTINATARI: Tutti gli istituti archivistici.

DESTINATARI PER CONOSCENZA: Gabinetto dell'on.le Ministro; Ufficio legislativo; Direzione generale AA.GG.AA. e del personale.

Con sempre maggiore frequenza viene posto all'attenzione di questo Ufficio centrale il problema della vigilanza sul commercio di documentazione filatelica e prefilatelica.

Sentito, data la complessità e la delicatezza della materia, anche il Comitato di settore, sembra opportuno innanzitutto fissare i termini della questione. I valori filatelici possono infatti presentarsi:

- 1) staccati dai rispettivi supporti e non più ad essi riconducibili;
- 2) aderenti a buste o altri involucri privi del contenuto originario;
- 3) applicati direttamente su un documento o su buste o altri involucri contenenti documenti.

Nei primi due casi il materiale filatelico (rappresentato sia da pezzi singoli che da collezioni, create con criteri estremamente variabili e prive comunque di nesso storico-giuridico) non appare riconducibile alla categoria di « documento » in senso stretto e *non ricade* quindi nella istituzionale competenza di questa Amministrazione. Solo nella terza ipotesi può configurarsi una fattispecie riconducibile alla legislazione archivistica.

Nell'esigenza esclusiva di tutelare i documenti che sono supporto di valori filatelici, l'eventuale intervento dell'Amministrazione sarà in tal caso rivolto a rivendicare (art. 19 del DPR 1409/63) materiale documentario riconosciuto come demaniale, a segnalare all'ente pubblico proprietario quello soggetto a regime di demanio pubblico (art. 20 del citato DPR) o a verificare il notevole interesse storico di documentazione privata, adottando i provvedimenti del caso (art. 36 stesso DPR).

Ciò premesso, e considerate le particolari caratteristiche del settore commerciale in esame, si ritiene opportuno sottolineare la necessità di intraprendere una capillare opera di informazione e di sensibilizzazione, che consenta di avviare una qualche forma di collaborazione con privati, commercianti, enti pubblici, etc., chiarendo innanzitutto che l'Amministrazione tende esclusivamente alla tutela del patrimonio storico nazionale nel superiore generale interesse.

Le SS.LL. sono quindi pregate di promuovere la conoscenza della legge archivistica con gli strumenti che la particolare esperienza di ciascuno sugge-

rirà: ad esempio, circolari, che rammentino ai commercianti e alle associazioni e circoli filatelici il rispetto dell'art. 37 del più volte citato DPR 1409; note indirizzate agli enti, perché vigilino sulla propria documentazione; articoli su riviste specializzate.

Sarà gradito un cortese cenno di riscontro.

Il Direttore generale: GRISPO

MINISTERO	UFFICIO	DATA
AGENZIE FISCALI	AGENZIA DEL DEMANIO	2002
AGENZIE FISCALI	AGENZIA DEL TERRITORIO	2011
AGENZIE FISCALI	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	2015
AGENZIE FISCALI	AGENZIA DELLE DOGANE E UTF ANCONA***	1995
AGENZIE FISCALI	AGENZIA ENTRATE	2007
AGENZIE FISCALI	AGENZIA ENTRATE	2009
AGENZIE FISCALI	EX DIREZIONE GENERALE TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFATI (UFF. REGISTRO E UFF. IVA)	1977
AGENZIE FISCALI	EX INTENDENZA DI FINANZA	s.d.
AGENZIE FISCALI	EX UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE E CATASTO	s.d.
AVVOCATURA	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	2009
CONSIGLIO DI STATO		1997
CORTE DEI CONTI		2016
ECONOMIA E FINANZE	AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO	1986
ECONOMIA E FINANZE	COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	2004
ECONOMIA E FINANZE	COMMISSIONI TRIBUTARIE	2014
ECONOMIA E FINANZE	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - UFFICIO AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE	2008
ECONOMIA E FINANZE	DIREZIONE GENERALE CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI	1961
ECONOMIA E FINANZE	RAGIONERIA TERRITORIALE BOLZANO***	2013
ECONOMIA E FINANZE	RAGIONERIA TERRITORIALE TRENTO***	2009
ECONOMIA E FINANZE	RAGIONERIE TERRITORIALI	2012
ECONOMIA E FINANZE	STRUTTURE CENTRALI	2014
GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO AMM.NE PENITENZIARIA	2013
GIUSTIZIA	P.R.A.P.-Istituti penitenziari-U.E.P.E.-O.P.G.-Scuole di Formazione-Base Navale	s.d.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	ACI-T.U. SULL'ARCHIVIAZIONE E SCARTO ATTI	2012
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CAPITANERIA DI PORTO BARLETTA***	2015
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CAPITANERIA DI PORTO PESARO***	2014
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CAPITANERIA DI PORTO PESCARA***	2014
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	CENTRO PROVA AUTOVEICOLI TORINO***	2015
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	MOTORIZZAZIONE CIVILE	1985
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	MOTORIZZAZIONE CIVILE VARESE***	s.d.
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	MOTORIZZAZIONE CIVILE-TABELLA MODIFICHE AL MASSIMARIO	2007
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	NUCLEO AEREO GUARDIA COSTIERA PESCARA***	2014
INTERNO	ATTI ELETTORALI	1984
INTERNO	ATTIVITA' ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI	1977
INTERNO	DIPARTIMENTO P.S. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL MASSIMARIO	1995
INTERNO	POLIZIA DI STATO MOENA***	2011
INTERNO	PREFETTURE	1981
INTERNO	PREFETTURE	2015
INTERNO	QUESTURA DI TREVISO***	2009
ISTRUZIONE	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE CATANZARO***	2007
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO	1995
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	EX ISPETTORATO LAVORO	2009

LAVORO E POLITICHE SOCIALI	INTEGRAZIONI RELATIVE AL CARTEGGIO STRAORDINARIO CIG	1985
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	ISPETTORATO DEL LAVORO	1995
MINISTERO DELLA SALUTE		2015
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE PERUGIA***	2015
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	ICQRF	s.d.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	AUTORITA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	2011
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2010
	ASL PROVINCIALE CATANZARO***	2012
	AZIENDE SANITARIE E ASL	2001
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA***	2013
	COMUNI	2005
	FILIALI BANCA D'ITALIA	2008
	INAIL	2007
	INPDAP	2002
	INPS	2015
	ISTITUTI DI CREDITO	2004
	ISTITUTI SCOLASTICI	2005
	REGIONI-GIUNTA E CONSIGLIO	2008
	UNIVERSITA'-FASC. STUDENTE	2014
	UNIVERSITA'-FASC. PERSONALE	2013

Il simbolo *** indica i massimari che sono stati elaborati e/o proposti da uffici periferici